



COOP RENO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

EMISSIONE E MODIFICHE			
<i>rev.</i>	<i>data</i>	<i>descrizione</i>	<i>Approvato</i>
0	08/02/2010	Prima emissione	Consiglio di Gestione
1	19/02/2019	Aggiornamento	CdA
2	19/05/2022	Aggiornamento	CdA
3	20/05/2024	Aggiornamento	CdA

Il Modello di Organizzazione e Gestione Controllo, compresi i relativi Allegati, è un documento riservato e di proprietà di Coop Reno. In quanto tale non potrà essere divulgato a terzi, interamente o in parte, senza espressa autorizzazione da parte della Presidenza della Cooperativa.

INDICE

PARTE GENERALE	4
1. INTRODUZIONE.....	5
2. IL MODELLO.....	11
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	16
4. LE DELEGHE ED I POTERI.....	24
5. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO TRA I PORTATORI D'INTERESSE	26
6. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI PER I DESTINATARI.....	27
7. SISTEMA DISCIPLINARE	28
PARTE SPECIALE	37
1. REATI SOCIETARI E ABUSO DI MERCATO	39
2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	51
4. REATI DI FALSITA' IN MONETE E IN STRUMENTI E SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....	66
6. I REATI IN TEMA DI RICICLAGGIO.DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DEI VALORI	73
7. I REATI INFORMATICI	80
8. I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	85
9. I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	88
10. I REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	92
11. I REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	95
12. I REATI AMBIENTALI.....	97
13. I REATI DI IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI.....	104
14. I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	107
15. I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	111
16. I REATI TRIBUTARI E CONTRABBANDO.....	114
17. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	121
ALLEGATO 1	124
ALLEGATO 2	125
ALLEGATO 3	126
ALLEGATO 4	127

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE

1.1. La responsabilità amministrativa degli Enti

La legge 29 settembre 2000, n. 300 in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Convenzione OCSE del settembre 1997 e da altri protocolli internazionali, ha delegato il Governo a predisporre e definire un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti e delle società.

In attuazione della legge delega, è stato emanato il **D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231**, entrato in vigore il 4 luglio 2001, relativo alla **“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”** (di seguito anche solo il “Decreto” o “D.Lgs. 231/2001”).

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, i soggetti destinatari della normativa sono stati individuati negli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, ad eccezione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Secondo quanto previsto poi dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2001 gli enti così individuati rispondono in via amministrativa della commissione dei reati, analiticamente indicati dal Legislatore nel medesimo decreto legislativo e sue successive integrazioni, qualora siano stati perpetrati, nel loro interesse o vantaggio da:

- a)** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente (cosiddetti “soggetti apicali”);
- b)** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Si sottolinea che il reato deve essere commesso dai soggetti sub a) o b) nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso, conseguentemente resta esclusa la responsabilità dell’Ente qualora la persona fisica che commette il reato abbia agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi.

La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti a direzione e vigilanza) riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva una diversa graduazione di responsabilità dell’Ente coinvolto, nonché una differente previsione dell’onere della prova; infatti, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, sussiste in capo all’Ente una presunzione di responsabilità determinata dalla circostanza che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica aziendale dell’Ente stesso e, quindi, la sua volontà ed azione esteriore.

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III, dall'art. 24 all'art. 25 - duodevices del D. Lgs. 231/2001 (cosiddetti "reati-presupposto").

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione la responsabilità dell'Ente è stata estesa, per effetto anche di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001, ad altre tipologie di reato. Più analiticamente

i reati previsti oggi dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche/integrazioni sono¹:

- indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del D.Lgs. 231/2001 e modificato dal DL 105 del 10 agosto 2023)
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001, introdotto con L. 18 marzo 2008, n. 48 e modificato dall'articolo 1, comma 11, del Decreto - Legge 21 settembre 2019 n. 105);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 59, L. 94/2009);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del D.Lgs. 231/2001 come modificato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, dalla Legge 9 gennaio 2019 n.3 e da ultimo dal D.Lgs n. 75 del 14 luglio 2020);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 6 della L. 23 novembre 2001, n. 409 e modificato dall'art. 7 della L. 23 luglio 99/2009);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 15, comma 7 della L. n. 99 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia");
- reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, ed integrato dall'art.31 L. 28 dicembre 2005 n.262); introduzione del reato di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile (reato introdotto dall'art. 1, comma 77, della legge n. 190 del 2012). Modifica degli artt. 2621 c.c. (False comunicazioni Sociali") e 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate), attraverso

¹ Con l'introduzione, da parte del legislatore, di nuove fattispecie di reato nel Decreto 231, sarà necessario procedere ad una integrazione del Modello.

- la legge 27 maggio 2015 n. 69 che ha introdotto “modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari”. Successivamente il D. Lgs. 15-03-2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” introduce la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) e riformula il delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.. Una ulteriore modifica è avvenuta per opera del d.Lgs n.19 del 2/03/2023;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall’art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7);
 - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1, introdotto dall’art.8 della L. 9 gennaio 2006 n. 7);
 - delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall’art.5 L. 11 agosto 2003, n. 228); nell’articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001 è stato introdotto dalla legge 29 ottobre 2016 n. 199 il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p., recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo»;
 - reati di abuso di mercato (abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato) (art.25 sexies D.Lgs 231/2001, aggiunto dall’art.9 L. 18 aprile 2005, n. 62, si veda anche l’ art.187 quinquies D.Lgs.24 febbraio1998 n.58);
 - reati transnazionali (la Legge 16 marzo 2006 n. 146 “Ratifica della convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata” ha ampliato l’ambito di operatività del D. Lgs. 231/2001 ad una serie nuova e nutrita di reati);
 - omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall’art. 9 della L. 3 agosto 2007, n. 123 e modificato dall’art. 300 del D.Lgs. attuativo della delega di cui alla L 123 del 2007);
 - ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (introdotti dalla Legge comunitaria 2005 approvata con L.25 gennaio 2006, n.29 e dall’art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231); il legislatore inoltre nel 2014 ha proceduto a modificare l’articolo 25 octies del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendo la nuova fattispecie di reato di autoriciclaggio - ex art. 648 ter.1 c.p. introdotto dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186 - fra i reati presupposto

- della responsabilità amministrativa “da reato” degli enti. Tale articolo è stato poi modificato dal D.Lgs 195 del 8/11/2021;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1 – introdotto dal D. Lgs 8 novembre 2021, n. 184 e modificato dal DL 105 del 10 agosto 2023)
 - delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 7 della L. 99/2009 del 23 luglio 2009);
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25 - decies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 4 della Legge 116/2009 e poi sostituito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121);
 - reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 che attua la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché la direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni). Tali delitti sono stati integrati dalla Legge 68/2015 e da ultimo dal D.Lgs 21/2018;
 - impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. 109/2012). Fattispecie modificata a seguito dell’emanazione della legge 17.10.2017 n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate);
 - razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001); fattispecie introdotta dalla legge 20.11.2017 n. 167 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017), e modificata dal D.lgs 21/2018;
 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 - quaterdecies del D.Lgs 231/2001 introdotti dall’art. 5 comma 1, Legge 3 maggio 2019, n.39)
 - Reati tributari (art. 25 - quinquiesdecies del D.Lgs 231/2001 introdotto dall’art. 39 comma 2 del Decreto-legge 28/10/2019 n. 124 convertito con Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 e modificato dal D.lgs n. 75 del 14 luglio 2020)
 - Contrabbando (art. 25 - sexiesdecies del D.Lgs 231/2001 introdotto dal D.lgs n.75 del 14 luglio 2020)

- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del D.Lgs 231/2001 introdotto dalla Legge n.22 del 9 marzo 2022)
- Reati di riciclaggio e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 – duodevices del D.Lgs 231/2001 introdotto dalla Legge n.22 del 9 marzo 2022).

L'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, in caso di reato commesso dal soggetto sottoposto a direzione o vigilanza "l'Ente é responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

È pertanto evidente come la responsabilità dell'Ente si fondi, essenzialmente, su una "colpa di organizzazione", la quale non sussiste qualora si sia attuato un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti, mediante l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo, da predisporre anche sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria (art. 6, comma 3).

L'adozione del modello organizzativo rappresenta, dunque, un requisito indispensabile per invocare l'esimente di responsabilità, ma non è una condizione sufficiente.

In particolare, tenuto conto dell'estensione dei poteri delegati e del rischio di commissione dei reati, **il modello deve rispondere alle seguenti esigenze:**

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di detti reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- configurare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere specifici canali di segnalazione interna e il divieto di ritorsione.

Occorre, inoltre, che il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del modello organizzativo predisposto sia stato affidato ad un **apposito organismo di vigilanza**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Per ciò che concerne, infine, l'**apparato sanzionatorio** posto a presidio dell'osservanza dei precetti del modello organizzativo, si prevede l'applicazione all'Ente di una sanzione amministrativa pecuniaria (espressa per quote) per ciascuna tipologia di reato espressamente indicata nel D. Lgs.231/2001.

Sono altresì previste:

- sanzioni interdittive, quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- la confisca del prezzo o del profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna.

1.2. Fonti del Modello

Per espressa previsione legislativa (art.6 comma 3 del D.Lgs.231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia.

Per la predisposizione del proprio modello di organizzazione e gestione COOP RENO ha espressamente tenuto conto, oltre che delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, della relazione ministeriale accompagnatoria, delle linee guida predisposte da ANCC COOP e da Confindustria.

2. IL MODELLO

2.1. Principi ispiratori e finalità del Modello

La scelta del Consiglio di Amministrazione di COOP RENO di dotarsi di un Modello di organizzazione e di gestione (di seguito anche il “Modello”) si inserisce nella più ampia politica della Cooperativa di sensibilizzazione alla gestione trasparente e corretta della Società, nel rispetto della normativa vigente e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell’oggetto sociale.

Attraverso l’adozione del Modello il Consiglio di Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d’attività, con quali limiti;
- evitare le eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici dell’Ente o a singole persone, attuando nel concreto il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all’esterno dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- garantire l’effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- dare priorità, per l’attuazione di decisioni che possano esporre l’Ente a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

2.2. Struttura ed elementi costitutivi del Modello

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente", in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a) del Decreto, le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla

competenza del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso l'inserimento di ulteriori Parti Speciali relative a nuove tipologie di reato previste in futuro dal D.Lgs. 231/2001.

Il presente Modello è strutturato in una **"Parte Generale"** e una **"Parte speciale"** predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel Decreto.

La Parte Generale contiene un'introduzione dedicata alla struttura del Decreto, l'approccio metodologico utilizzato per l'elaborazione del Modello, gli aspetti, le regole ed i principi generali del Modello. La Parte Speciale tratta l'esegesi delle norme rilevanti relative alle varie categorie di reati, la cui commissione è astrattamente ipotizzabile nell'interesse o a vantaggio di Coop Reno, l'esemplificazione delle condotte rilevanti, i processi/attività sensibili all'interno della realtà della Società e i presidi e gli strumenti di controllo esistenti adottati dalla stessa.

Destinatari del Modello sono sia i soggetti in posizione apicale, sia i soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza (di seguito i "Destinatari"). Le disposizioni che seguono si applicano ad entrambe le categorie di soggetti, ove non diversamente specificato.

In coerenza con la normativa in vigore e con le Linee Guida di ANCC COOP, sono elementi costitutivi del Modello:

- il presente documento
- il Codice Etico
- lo Statuto
- i Regolamenti in vigore
- il Sistema di Controllo Interno in essere
- l'insieme delle procure e delle deleghe operative esistenti
- il sistema sanzionatorio e disciplinare
- le procedure ed i protocolli adottati da COOP RENO ai sensi del Modello
- l'Organismo di Vigilanza
- il sistema di formazione e comunicazione
- le disposizioni per le segnalazioni di illeciti e irregolarità ai sensi della normativa in materia di **'whistleblowing'**

Il **Modello si completa dei suoi allegati** che ne costituiscono parte integrante:

- Allegato 1: Codice Etico
- Allegato 2: Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001
- Allegato 3: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- Allegato 4: Protocolli Generali

2.3. Approccio metodologico

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, il Modello deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D.Lgs. 231/2001. Le Linee Guida di ANCC COOP suggeriscono al riguardo l'opportunità di effettuare un'approfondita indagine della complessiva organizzazione dell'Ente, ovvero una ricognizione delle aree, dei settori e degli uffici, delle relative funzioni e procedure e delle entità esterne in vario modo correlate con l'Ente stesso.

La mappatura dei settori "a rischio" richiede aggiornamenti continui nel tempo in relazione ai cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati dall'Ente nel quadro della propria attività imprenditoriale, istituzionale e societaria.

Il lavoro di realizzazione del Modello si sviluppa in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività così da consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata nonché la coerenza con i dettami del D.Lgs. 231/2001.

Fase I: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

Si è innanzitutto proceduto a raccogliere tutta la documentazione ufficiale disponibile presso COOP RENO e relativa a:

- organigramma
- manuali operativi
- regolamenti/procedure
- deleghe e procure

Tali documenti sono stati quindi esaminati, al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività di COOP RENO, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

Fase II: identificazione delle attività a rischio

Si è proceduto alla individuazione e analisi di tutta l'attività di COOP RENO specificamente intesa a verificare sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, sia la possibilità che si realizzino le fattispecie di reato indicate dal D.Lgs. 231/2001.

Le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono state dunque identificate e condivise mediante interviste condotte da più soggetti, con diverse e specifiche competenze, al fine di consentire un esame congiunto di quanto esposto dagli intervistati, individuati nei soggetti con le responsabilità e comunque le migliori conoscenze dell'operatività di ciascun singolo settore di attività. Il **metodo utilizzato** è stato quello del "**Control and Risk Assessment**".

(Valutazione di Controlli e Rischi guidata): al responsabile di ciascun processo indicato come sensibile è stato chiesto di valutare la frequenza e la probabilità con la quale potrebbero venire commessi, nell'esercizio delle attività, illeciti dipendenti da reato.

Le aree di attività a rischio di commissione reati sono state individuate nelle seguenti:

- Area Amministrazione e Finanza e Area Fiscale;
- Area Sviluppo Immobiliare e Gestione del Patrimonio;
- Area Gestione Caratteristica;
- Area Attività di Supporto;
- Area Gestione del Personale.

Il dettaglio dei processi analizzati all'interno delle singole aree, per tipologia di reato, è riportato nella Parte Speciale dedicata ad ogni singola fattispecie di reato.

Fase III: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Nel corso delle interviste ai soggetti responsabili dei processi identificati a rischio si è richiesto di illustrare le prassi operative e i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato; sulla base di dette valutazioni si è determinato il livello di criticità (alto, medio-alto, medio, medio-basso, basso), in termini di profilo del rischio effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito di ciascun processo.

Fase IV: gap analysis

La situazione di rischio e dei relativi presidi è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi a valutare congiuntamente al soggetto responsabile del processo a rischio non sufficientemente presidiato gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole e prassi operative.

In relazione quindi alle aree di rischio identificate sono state individuate le opportune azioni correttive per migliorare il sistema dei controlli e ridurre il livello di criticità.

Fase V: definizione dei protocolli

Per ciascuna unità operativa in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è provveduto alla verifica della coerenza dei protocolli esistenti ed, ove necessario, si è identificata la necessità di definire un protocollo di decisione contenente la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha concorso ad illustrare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

Tali protocolli, per gli ambiti di attività valutati a rischio, devono stabilire specifiche procedure di controllo interno, quali la separazione tra le funzioni, la partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale e specifici obblighi di autorizzazione e di documentazione, in modo da costituire un valido strumento per prevenire la commissione di reati. Si è pertanto stabilito di definire prassi/comportamenti idonee a consentire a COOP RENO di contrastare la commissione di reati, anche mediante l'attribuzione di poteri autorizzativi congruenti con i compiti e le responsabilità assegnate.

Ciascuno di siffatti protocolli di decisione è formalmente recepito dall'unità operativa di riferimento, rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

3.1. Il disposto normativo

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 dispone che l'Ente non risponde dell'illecito se prova:

- che l'organo dirigente ha adottato ed attuato un Modello idoneo;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di detto Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

3.2. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Come chiarito anche dalle Linee Guida di ANCC COOP, per conformarsi al dettato normativo e poter svolgere al meglio i propri compiti, l'OdV deve rispondere a determinate caratteristiche, ovvero:

- *stabilità e continuità*: l'OdV deve essere istituito in modo stabile all'interno dell'organizzazione aziendale, in modo da poter esercitare la propria attività di monitoraggio ed aggiornamento del modello in modo continuativo, attuando tutte le modifiche rese necessarie dall'eventuale mutamento dell'attività o dell'organizzazione aziendale. Deve divenire un costante punto di riferimento per tutti coloro che intendono effettuare segnalazioni ovvero richiedere indicazioni e pareri sulle condotte da osservare.
- *indipendenza ed autonomia*: l'OdV deve poter esercitare le proprie funzioni con indipendenza di giudizio e autonomia di iniziativa ed operativa, in modo da poter vigilare sull'applicazione del modello anche da parte degli organi di vertice dell'Ente. Tali caratteristiche presuppongono che l'OdV sia collocato, all'interno dell'organigramma aziendale, in una posizione gerarchicamente elevata, e che riferisca unicamente ai massimi vertici aziendali (Presidente, Vice Presidente, Consiglio di Amministrazione) e che i membri dell'OdV siano estranei alla gestione operativa dell'Ente;
- *professionalità*: occorre garantire la concreta possibilità di azione all'OdV in un contesto che richiede sia capacità di valutazione e gestione dei rischi, sia competenze e conoscenze in materia di analisi delle procedure, di organizzazione e controllo aziendale e di pratica professionale;
- *onorabilità*: i membri dell'OdV devono possedere requisiti di autorevolezza morale ed onorabilità.

3.3. Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

In considerazione della specifica realtà aziendale di COOP RENO, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire il ruolo di OdV ad un organo costituito in forma collegiale.

Nella delibera del Consiglio di Amministrazione vengono fissati i requisiti, i compiti, il compenso e la durata; le cause di ineleggibilità e incompatibilità, i poteri e le responsabilità dell'Organismo stesso, se non diversamente indicate dal Consiglio di Amministrazione, sono indicati nei paragrafi seguenti.

La nomina dei componenti l'Organismo di Vigilanza deve essere resa nota ai soggetti nominati e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà successivamente comunicato a tutti i livelli aziendali.

Le funzioni dell'OdV possono essere attribuite al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 6, c. 4 -bis del D.Lgs. n. 231/2001, come modificato dalla L. 183/2011, e fino alla scadenza dell'incarico. In tal caso, i riferimenti all'OdV contenuti nel presente regolamento sono da intendersi al Collegio Sindacale, fatte salve ulteriori specificazioni.

3.4. Cessazione dall'incarico

La revoca dell'OdV e di ciascun componente compete esclusivamente a chi esercita i poteri di nomina e quindi al CDA.

I membri dell'OdV possono essere revocati esclusivamente per giusta causa nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per i seguenti casi:

- a) a seguito di condanna, con sentenza passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, ovvero ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o da quelli direttivi delle persone giuridiche;
- b) la condanna, anche non definitiva, per qualsivoglia reato contro il patrimonio;
- c) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- d) di stasi operativa;
- e) di colpevole inerzia nell'effettuazione delle segnalazioni interne ovvero sopravvenuto conflitto di interesse;
- f) a seguito di una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti

l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre, sentito il parere del Collegio Sindacale, la sospensione dall'incarico dell'Organismo di vigilanza e la nomina di un interim.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 1 mese, senza dover addurre alcuna motivazione.

3.5. Cause d'ineleggibilità e incompatibilità

Sono previste le seguenti cause di incompatibilità o di decadenza dall'ufficio:

- trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- l'essere membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione o direttori generali di COOP RENO, di società da questa controllate o della Società di Revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione contabile, ai sensi della vigente normativa, o revisori da questa incaricati;
- l'avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti indicati al punto precedente;
- l'aver intrattenuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nell'ultimo biennio, con entità con le quali, o nei confronti delle quali, possono essere compiuti i reati e gli illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001;
- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con COOP RENO, con le sue controllate o con la controllante, con gli amministratori esecutivi, di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio e compromettere l'indipendenza;

L'eventuale decadenza dalla funzione o dalla carica ricoperta da parte di uno dei membri dell'OdV comporta la necessaria valutazione del Consiglio di Amministrazione su un'eventuale sostituzione in seno all'Organismo di Vigilanza.

I membri dell'OdV devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti, per tutti gli amministratori, da COOP RENO e non avere riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, preventivamente all'insediamento dell'interessato e successivamente, con adeguata periodicità, la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi in capo ai membri dell'OdV. Il venir meno di uno di essi, ovvero l'insorgenza di cause di incompatibilità, in

costanza del mandato, determina la decadenza dall'incarico di componente dell'OdV e, in tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina del membro mancante, nel rispetto dei principi indicati.

L'OdV di COOP RENO resta in carica 3 esercizi, è rieleggibile e i suoi membri possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro revocato.

L'OdV decade per la revoca di tutti i suoi membri. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua ricostituzione.

Tenuto conto dei compiti e delle responsabilità attribuite, nonché delle specifiche conoscenze professionali richieste, l'OdV può avvalersi del supporto di altre funzioni interne nonché di consulenti esterni.

3.6. Compiti e regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

3.6.1. Il disposto normativo

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, quanto ai compiti dell'OdV, prevede che esso debba:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

La medesima disposizione, quanto ai requisiti dell'OdV, prevede che esso debba essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

3.6.2. Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni ed i compiti che vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione all'OdV sono i seguenti:

- valutare l'idoneità e l'adeguatezza del Modello, in relazione alle specifiche attività svolte dall'Ente ed alla sua organizzazione, al fine di evitare la commissione delle categorie di reati per la cui prevenzione è stato introdotto il Modello;
- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'Ente con quanto previsto nel Modello, evidenziandone gli scostamenti, al fine di apportare eventuali adeguamenti alle attività realmente svolte;
- promuovere e curare l'aggiornamento del Modello attraverso la verifica circa l'eventuale mutamento delle condizioni aziendali e l'analisi della efficacia e funzionalità delle modifiche proposte.

Al fine di espletare detti compiti, senza che l'elencazione che segue possa intendersi esaustiva delle attività da porre in essere, l'OdV dovrà:

- monitorare ed interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- formulare proposte in merito alla necessità di aggiornamento e adeguamento del Modello adottato;
- assicurare, con il supporto delle strutture aziendali competenti, il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree a rischio, ai fini dell'attività di vigilanza;
- elaborare le risultanze delle attività di controllo sulla base delle verifiche;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali notizie di violazione del Modello;
- predisporre relazioni informative periodiche al Consiglio di Amministrazione come descritto al successivo punto 3.6.4;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla conoscenza del Modello, e quelle finalizzate alla formazione dei Destinatari e ad assicurare i flussi informativi verso l'OdV.

In relazione allo specifico compito di monitoraggio e di aggiornamento del Modello l'OdV sottopone lo stesso a due tipi di verifiche periodiche:

- verifiche sugli atti (contestualmente durante l'attività di audit): verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da COOP RENO nelle aree di attività a rischio;
- verifiche sulle prassi/procedure: verifica dell'effettivo funzionamento del Modello e delle relative procedure, secondo gli standard professionali previsti da COOP RENO.

Tali verifiche tengono conto delle eventuali segnalazioni ricevute e dei risultati di interviste da realizzarsi tra i Destinatari del Modello.

I membri dell'OdV devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni.

A fronte di richieste legittime e motivate da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza, è fatto obbligo in capo a qualunque dipendente e/o componente degli organi sociali di fornire i dati richiesti.

Qualora i destinatari della richiesta dell'OdV intendano eccepire il segreto aziendale su particolari dati o l'abuso dei poteri ispettivi da parte dell'OdV, debbono immediatamente informare il Consiglio di Amministrazione, che assumerà ogni informazione al riguardo e delibererà in merito. In ogni caso

della richiesta, della opposizione e della decisione del Consiglio di Amministrazione dovrà conservarsi completa documentazione scritta.

L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- disporre di mezzi finanziari adeguati per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello. In tal senso il Consiglio di Amministrazione approva annualmente, su proposta dell'OdV, la previsione delle spese per l'anno in corso nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente;
- essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore di COOP RENO;
- essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

Tutte la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

3.6.3. Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e gli Organi Sociali

Pur nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, al fine di consentire che l'OdV espliciti la massima efficacia operativa, è necessaria l'istituzione di specifici canali di comunicazione e adeguati meccanismi di collaborazione tra l'OdV e gli altri Organi Sociali di COOP RENO.

A tal fine l'OdV relaziona:

- su base continuativa, direttamente verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- su base almeno annuale, nei confronti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo compiute, l'esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello emerse, i suggerimenti per le eventuali azioni da intraprendere;
- sono previste relazioni specifiche nel caso di interventi su operazioni rilevanti o di indagini di approfondimento richieste dalla Direzione Aziendale.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri Organi Sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente al Presidente.

Con riferimento ai flussi comunicativi sopra indicati, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- comunicazioni tempestive di eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;
- un rapporto annuale con evidenza dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- la segnalazione immediata relativa ad eventuali innovazioni introdotte in merito alla responsabilità amministrativa degli enti;
- la segnalazione immediata relativa a gravi violazioni individuate durante lo svolgimento delle funzioni.

Le soluzioni relative ai flussi informativi dell'OdV devono rispondere all'esigenza di garantire un *riporto gerarchico* il più elevato possibile per fini di autonomia ed indipendenza rispetto alla struttura aziendale nel suo complesso.

3.6.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il D.Lgs. 231/2001 enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dai protocolli, a carico dei Destinatari del Modello e/o delle Funzioni interessate.

In particolare, devono essere tempestivamente comunicati o trasmessi all'Odv:

- il sistema delle deleghe e l'organigramma tempo per tempo vigenti;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 commessi nell'interesse o a vantaggio di COOP RENO;
- l'avvio di un procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- ogni atto/documento relativo a finanziamenti pubblici ricevuti dalla Società;

- i prospetti riepilogativi redatti a seguito di gare pubbliche ovvero di trattative private con Enti Pubblici;
- gli eventuali rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della propria attività, dai quali si evincano fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. 231/2001;
- gli interventi organizzativi e normativi diretti all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- le notizie in merito ai procedimenti disciplinari avviati, alle eventuali sanzioni applicate ovvero all'archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni.

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recependo in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937, norma la disciplina riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea. (cd. *whistleblowing*).

COOP RENO, in risposta a quanto richiesto dal Decreto, ha attivato un **canale di segnalazione** sicuro che garantisce la **riservatezza dell'identità** della persona segnalante, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, nonché del **contenuto** della segnalazione e della relativa **documentazione**.

La Segnalazione può essere presentata secondo le seguenti modalità:

- In forma scritta attraverso la piattaforma dedicata Docsweb Whistleblowing, accessibile dalla pagina del sito di COOP RENO all'indirizzo <https://www.coopreno.it/whistleblowing-coop-reno/>;
- in forma orale, mediante la stessa piattaforma dedicata che permette la registrazione vocale di un messaggio, la sua immediata trascrizione e l'invio automatico del testo alla Funzione Whistleblowing da parte del Segnalante.

Dalla stessa pagina può essere scaricato e letto il documento completo relativo alla Whistleblowing Policy (Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità) adottata dalla Cooperativa.

3.6.5. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, reportistica previsti nel Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio informatico e/o cartaceo. I dati e le informazioni conservate nell'archivio sono messe a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

4. LE DELEGHE ED I POTERI

I poteri degli amministratori sono individuati nello Statuto Sociale e nelle relative delibere del Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni formali di attribuzione al personale di COOP RENO dei poteri e/o delle autorizzazioni per operare nell'ambito delle proprie funzioni sono indicate nelle delibere del CdA e nelle procure e deleghe interne alle specifiche aree di attività.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Il Sistema di Deleghe rappresenta uno dei principi generali su cui si basa il sistema di controllo interno della Società anche ai fini della realizzazione del presente Modello.

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

La procura è l'atto con il quale una persona (fisica o giuridica) conferisce ad un'altra il potere di rappresentarla, così come espressamente previsto dal Codice Civile in materia di rappresentanza e normalmente viene autenticata da un notaio, che verifica firma e poteri di chi la sottoscrive.

La **procura** si sostanzia nel potere del delegato a rappresentare la società in merito allo svolgimento di alcune attività; può essere generale (l'oggetto è il compimento di uno o più atti giuridici e si estende a tutti gli affari del rappresentato o ad una categoria di affari) o speciale (conferita ad hoc per atti specificati) ed ha una valenza verso l'esterno della società.

Il documento che definisce i poteri delegati e le relative autonomie è sottoscritto dal Presidente e autenticato dal notaio che provvede alle necessarie formalità, nella procura sono definiti i poteri di spesa, i poteri di firma, le attività che possono essere svolte, l'eventuale rappresentanza in giudizio.

La **delega di funzioni** è la formalizzazione (di regola in forma non notarile) dell'incarico di svolgere una attività all'interno dell'organizzazione della società delegante.

I requisiti essenziali del sistema di procure e di deleghe di funzioni, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono essere dotati di delega di funzioni in tal senso;

- le deleghe devono essere coerenti con la posizione ricoperta dal delegato nell'organigramma e con le responsabilità a lui attribuite e devono essere costantemente aggiornate per adeguarle ai mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega definisce in modo specifico:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto a cui il delegato riporta gerarchicamente;
 - i poteri gestionali assegnati, coerenti con gli obiettivi aziendali;
 - i poteri di spesa, coerenti con le funzioni conferite.

I requisiti essenziali del sistema di procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono:

- le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega e devono essere coerenti con le funzioni delegate;
- le procure generali descrivono i poteri conferiti e sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissa l'estensione dei poteri di rappresentanza e i limiti numerici;
- le modalità di aggiornamento delle procure sono descritte in apposita procedura.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

5. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO TRA I PORTATORI D'INTERESSE

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, risulta necessario **garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta** ivi contenute sia nei confronti dei dipendenti che dei collaboratori. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia si tratti di risorse già presenti in azienda sia che si tratti di quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello a dipendenti e collaboratori di COOP RENO e per la loro formazione.

a) Informativa e formazione verso i dipendenti

- Diffusione del Modello (eventualmente in ambiente comune di rete) e comunicazione a tutti i dipendenti dell'avvenuta adozione del Modello ex D.Lgs. 231/2001:
 - In formato elettronico e/o cartaceo
 - Corredata da una dichiarazione di ricevuta e accettazione
- Comunicazione a tutti i dipendenti delle parti operative del modello di loro interesse
- Formazione specifica ai nuovi dipendenti sul Modello adottato (es. informativa specifica da consegnare insieme ad altra documentazione al momento dell'assunzione)
- Attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza della società (per dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti, per dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti)

b) Informativa e formazione verso i collaboratori/professionisti

- Comunicazione a tutti i soggetti/partner che intrattengano con COOP RENO rapporti contrattualmente regolati (es. convenzioni, contratti quadro per acquisti, ecc.) dell'avvenuta adozione del Modello
- Inserimento di una dichiarazione, in qualunque contratto di fornitura, servizio e consulenza (nel corpo del proprio testo o in allegato) di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello e di impegno al rispetto dello stesso

c) Informativa e formazione verso i membri degli Organi Sociali

I membri degli Organi Sociali, all'atto dell'accettazione della loro nomina, riceveranno in comunicazione e si adegueranno alle prescrizioni previste dal Modello e dal Codice Etico.

6. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI PER I DESTINATARI

Tutti i Destinatari del Modello si astengono dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. 231/2001 e, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, rispettano:

- i valori e i principi propri di COOP RENO;
- le disposizioni del Modello, in particolare le presenti disposizioni generali e le disposizioni particolari contenute nella parte speciale;
- le eventuali procedure e i protocolli adottati.

I soggetti in posizione apicale adempiono alle rispettive funzioni nel rispetto delle deleghe e dei poteri conferiti e si attengono altresì:

- alle previsioni dello Statuto;
- alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

I soggetti in posizione apicale e quanti ricoprono posizioni di responsabilità devono altresì ottemperare costantemente e scrupolosamente agli obblighi di direzione e vigilanza loro spettanti in ragione della posizione ricoperta.

I soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza eseguono le direttive e le disposizioni operative di COOP RENO, purché conformi alle leggi vigenti e non in contrasto con i contenuti del Modello.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1. Principi generali

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati. Ciò in quanto l'art. 6, comma, 2 D. Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dall'impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di **“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello”**.

In particolare, tale sistema definisce le sanzioni e le modalità applicative da intraprendere nei confronti dei soggetti (dipendenti o terze parti) responsabili di comportamenti illeciti o di violazione delle norme contenute nei documenti di cui si compone il Modello.

COOP RENO, coerentemente al CCNL applicato, prevede una gradualità delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

Il Sistema disciplinare, individuate le possibili infrazioni, descrive le tipologie di sanzioni applicabili, differenziate in base alla categoria di appartenenza del soggetto responsabile dell'illecito, tenuto conto delle leggi vigenti che regolano i rapporti di lavoro. In particolare:

- Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori per i dipendenti da Imprese della Distribuzione Cooperativa;
- Contratto nazionale (normativo ed economico) per i dirigenti cooperativi;
- Legge 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori), art. 7 Sanzioni disciplinari;
- Legge 604 del 15 luglio 1966 (Norme sui licenziamenti individuali);
- Libro V Codice Civile, art. 2104 Diligenza del Prestatore di lavoro, art. 2105 Obbligo di fedeltà, art. 2106 Sanzioni disciplinari, art. 2118-2119 Licenziamento con e senza preavviso, art. 2392 Responsabilità (degli Amministratori) verso la società, art. 2407 Responsabilità (dei Sindaci), art. 2409 Denuncia al tribunale.
- La definizione, attraverso un sistema disciplinare, di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

Su questo aspetto si segnala che COOP RENO, in conformità agli obblighi previsti dalla normativa vigente vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La Società prevede quindi l'applicazione di sanzioni - nel sistema disciplinare adottato - nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Nel caso in cui un dipendente di Coop Reno ritenesse di aver subito una ritorsione a causa della segnalazione effettuata, potrà informare la Funzione Whistleblowing la quale si attiverà per tutelare il Segnalante secondo quanto previsto dalla legge.

Inoltre, il Segnalante che ritenga di aver subito, in ragione della segnalazione effettuata, condotte ritorsive, di qualsivoglia genere ed estrinsecantesi in qualsivoglia tipologia di provvedimento, potrà darne comunicazione all'ANAC che informerà l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di relativa competenza.

In particolare, saranno considerati nulli tanto il licenziamento ritorsivo del segnalante (che ha diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro, ai sensi della normativa applicabile), quanto il mutamento di mansioni ex art. 2103 del codice civile ed ogni altra misura ritorsiva o adottata nei suoi confronti e collegata, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata.

In virtù dei principi esposti, il potere disciplinare di cui al D. Lgs., 231/2001 è esercitato, su delibera del CdA, secondo le procedure e le modalità previste dal vigente sistema disciplinare.

7.2. Criteri sanzionatori

Il tipo e l'entità delle sanzioni applicabili ai singoli casi di illecito disciplinare sono variabili in relazione alla gravità dell'infrazione che sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- rilevanza degli obblighi violati: inosservanze (i) che possano compromettere l'efficacia generale del modello a prevenire i reati, (ii) che integrino esse stesse reato o (iii) che riguardino prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa, negligenza, imperizia);
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- reiterazione delle condotte inosservanti;

- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa.

La recidiva costituisce un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave.

7.3. Il procedimento per l'accertamento delle violazioni

È atteso il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle stesse in caso di violazioni dei principi che compongono il Modello adottato. Inoltre, in tutti i casi in cui l'OdV riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli, che ritenga opportuni, rientranti nell'ambito della propria attività.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'OdV valuta, e, se ritiene che si sia effettivamente verificata una violazione sanzionabile del Modello, segnala la stessa agli organi aziendali competenti.

Il procedimento per l'accertamento delle violazioni è quello previsto dall'azienda in conformità con quanto stabilito dallo Statuto dei Lavoratori.

7.4. Sanzioni applicabili ai dipendenti

Il comportamento del lavoratore dipendente che viola le regole previste dal Modello è definito illecito disciplinare.

In relazione a quanto detto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al vigente CCNL.

Il lavoratore responsabile di azioni od omissioni in contrasto con le regole previste dal presente Modello, è soggetto, alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) biasimo verbale;
- b) biasimo scritto;
- c) multa;
- d) sospensione dalla retribuzione e dal servizio;
- e) licenziamento.

a) Provvedimento di Biasimo verbale

Tale sanzione si applica nel caso di violazione colposa dei Principi Generali di Comportamento e/o delle Procedure richiamate nel Modello che non siano da considerare violazioni di obblighi rilevanti ai sensi della successiva lettera c).

b) Provvedimento di BIASIMO SCRITTO

Tale sanzione si applica in caso di reiterate violazioni di cui al punto precedente.

c) Provvedimento di MULTA NON ECCEDENTE L'IMPORTO DI 4 ORE DI RETRIBUZIONE

Tale sanzione si applica nel caso di recidiva specifica nelle violazioni di cui alla lettera a) nonché nelle ipotesi di violazione colposa in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico dell'autore della violazione o per la rilevanza degli obblighi, possa essere compromessa l'efficacia del modello organizzativo.

Sono sempre considerati rilevanti gli obblighi: (i) in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro; nonché quelli finalizzati (ii) alla formazione e attuazione delle decisioni dell'ente; (iii) alla gestione delle risorse finanziarie o (iv) a garantire l'effettivo esercizio di poteri di iniziativa e controllo da parte dell'Organismo di vigilanza; (v) ad assicurare il rispetto delle misure di tutela nei confronti del segnalante.

d) Provvedimento della SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE E DAL SERVIZIO PER UN MASSIMO DI 10 GIORNI

Tale sanzione si applica nei casi di violazione dolosa dei Principi Generali di Comportamento o delle procedure del Modello Organizzativo nonché nei casi di reiterata violazione colposa degli obblighi rilevanti di cui alla lettera c).

e) Provvedimento del LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

Tale sanzione si applica in caso di reiterata violazione dolosa dei Principi Generali di Comportamento o delle procedure richiamate dal Modello o di violazione dolosa degli obblighi rilevanti ai sensi del punto 7.4, lett. c nonché in caso di violazioni finalizzate alla commissione di un reato previsto dal Decreto 231.

Costituiscono inoltre violazioni per cui è sempre previsto il licenziamento:

- l'aver agito, in caso di realizzazione dei delitti colposi previsti dal Decreto 231, nonostante la previsione dell'evento;
- l'elusione fraudolenta del sistema di controllo attraverso l'alterazione o distruzione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero la predisposizione di documentazione non veritiera volta ad ostacolare i poteri di controllo dell'Organismo di Vigilanza;
- le violazioni alle prescrizioni del Modello che abbiano determinato a carico della Cooperativa la concreta applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal decreto;
- l'aver effettuato con dolo segnalazioni rivelatesi infondate di condotte costituenti reato o di violazione dei principi generali di comportamento o delle procedure previsti nel Modello;

- violazione del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto della Cooperativa in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal dipendente, a seguito della violazione da parte di quest'ultimo sia delle procedure che delle norme comportamentali previste dal Decreto.

7.5. Sanzioni applicabili a dirigenti, amministratori, collaboratori esterni e professionisti

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

a) Misure nei confronti dei Dirigenti

Oltre che nel caso di violazione dei Principi Generali di Comportamento e delle Procedure previsti nel Modello Organizzativo, le sanzioni sono applicabili nelle seguenti ipotesi:

- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi Generali di Comportamento e delle Procedure previsti nel Modello Organizzativo o mancata segnalazione, secondo le procedure aziendali, di eventuali trasgressioni;
- ostacolo ai poteri di iniziativa e controllo dell'Organismo di Vigilanza o violazione/ elusione del sistema di controllo attraverso (i) l'inosservanza delle modalità di documentazione previste dalle Procedure ovvero (ii) la predisposizione di documentazione non veritiera o alterata;
- segnalazioni rivelatesi infondate di condotte costituenti reato o di violazione dei principi generali di comportamento o delle procedure previsti nel modello effettuate con dolo o colpa grave;
- violazione degli obblighi volti ad assicurare il rispetto delle misure di tutela nei confronti del segnalante, tra cui in particolare il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

In caso di commissione degli illeciti disciplinari di cui al precedente paragrafo o nel caso di violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dal vigente CCNL.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto della Cooperativa in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal Dirigente, a seguito della violazione da parte di quest'ultimo sia delle procedure che delle norme comportamentali previste dal Modello.

È sempre previsto il licenziamento in caso di violazione dolosa di obblighi rilevanti di cui al punto 7.4 lett. c, di reiterata violazione dolosa dei Principi Generali di Comportamento e delle Procedure previsti nel Modello Organizzativo nonché in caso di violazioni finalizzate alla commissione di un reato previsto dal decreto 231.

Costituiscono inoltre violazioni per cui è sempre previsto il licenziamento:

- l'aver agito, in caso di realizzazione dei delitti colposi previsti dal decreto 231: nonostante la previsione dell'evento; nell'ipotesi di macroscopica sottovalutazione del rischio, tenuto conto del livello di prevedibilità dell'evento;
- l'elusione fraudolenta del sistema di controllo attraverso l'alterazione o la distruzione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero la predisposizione di documentazione non veritiera volta ad ostacolare i poteri di controllo dell'Organismo di Vigilanza;
- le inosservanze alle prescrizioni del Modello che abbiano determinato a carico della cooperativa la concreta applicazione anche in via cautelare delle sanzioni previste dal decreto;
- l'aver effettuato con dolo segnalazioni rivelatesi infondate di condotte costituenti reato o di violazione dei principi generali di comportamento o delle procedure previsti nel Modello;
- la violazione del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

b) Misure nei confronti degli Amministratori

Le sanzioni indicate nella presente sezione potranno essere applicate nei confronti del Presidente, del Vice Presidente, degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, nonché da qualunque altro soggetto che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Cooperativa o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che eserciti anche di fatto la gestione e il controllo della Cooperativa.

Le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto dei Principi Generali di Comportamento e delle Procedure richiamate dal Modello Organizzativo, nel caso di:

- omessa vigilanza sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi Generali di Comportamento e delle Procedure previste nel Modello Organizzativo o mancata segnalazione, secondo le procedure aziendali, di eventuali trasgressioni;
- inosservanza dell'obbligo di informativa all'ODV circa eventuali violazioni poste in essere da altri dipendenti di cui si abbia prova diretta e certa;
- ostacolo ai poteri di iniziativa e controllo dell'Organismo di Vigilanza o violazione/elusione in qualunque forma del sistema di controllo;
- segnalazioni rivelatesi infondate di condotte costituenti reato o di violazione dei principi generali di comportamento o delle procedure previsti nel Modello effettuate con dolo o colpa grave;
- violazione degli obblighi volti ad assicurare il rispetto delle misure di tutela nei confronti del segnalante, tra cui in particolare il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

La commissione degli illeciti disciplinari di cui sopra è sanzionata, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) Revoca delle deleghe e/o dalla carica di Presidente, Vice Presidente nell'ipotesi di reiterata violazione colposa dei Principi Generali di Comportamento e/o delle Procedure previste dal Modello o di violazione colposa degli obblighi rilevanti ai sensi del punto 7.4 lett. c, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, delibera la revoca della delega e/o dalla carica di Presidente, Vice Presidente.

La revoca della delega e/o dalla carica si applica altresì in caso segnalazioni rivelatesi infondate di condotte costituenti reato o di violazione dei principi generali di comportamento o delle procedure previsti nel modello effettuate con colpa grave.

- b) Revoca dalla carica di Consigliere di Amministrazione nell'ipotesi di violazione dolosa dei Principi Generali di Comportamento e/o delle Procedure previste dal Modello nonché degli obblighi rilevanti ai sensi del punto 7.4 lett. c, il Consiglio di Amministrazione, ferma restando l'applicazione della precedente sanzione, sentito il Collegio Sindacale, potrà proporre all'Assemblea di procedere alla revoca dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

Costituiscono violazioni per cui è sempre proposta all'Assemblea la revoca dalla Carica di Consigliere di Amministrazione:

- l'aver agito, in caso di delitti colposi previsti dal decreto 231: nonostante la previsione dell'evento; nell' ipotesi di macroscopica sottovalutazione del rischio, tenuto conto del livello di prevedibilità dell'evento;
- l'elusione fraudolenta delle misure indicate dal Modello, finalizzata alla commissione di un reato previsto dal Decreto 231;
- la violazione/elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione o la falsificazione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero ostacolo alle funzioni di controllo dell'ODV mediante impedimento all'accesso delle informazioni e alla documentazione richieste;
- l'aver effettuato con dolo segnalazioni rivelatesi infondate di condotte costituenti reato o di violazione dei principi generali di comportamento o delle procedure previsti nel modello;
- la violazione del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Nella ipotesi di violazione posta in essere dall'intero CdA, il Collegio Sindacale deve – in caso di omissione o ritardo da parte degli amministratori o negli altri casi previsti dall'art. 2406 comma 2 c.c., convocare l'Assemblea dei soci affinché adotti gli opportuni provvedimenti, dandone preventiva comunicazione all'OdV e agli Organismi Territoriali.

Nel caso in cui la violazione integri un reato previsto dal decreto 231 in cui sia coinvolto anche il Collegio Sindacale, l'OdV ne dà comunicazione agli Organismi Territoriali che sono tenuti ad informarne tempestivamente i soci affinché adottino le iniziative più opportune ai sensi degli artt. 2367 o dal 2409 c.c.

Nel caso di violazioni poste in essere da un Amministratore che rivesta altresì la qualifica di dipendente, è fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Cooperativa e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

c) Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di membri del Collegio Sindacale della Società, sarà cura dell'Organismo di Vigilanza darne immediata comunicazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione, il quale ultimo procederà ad emettere nei confronti dell'autore della violazione un provvedimento di richiamo e intimazione a conformarsi. Il Consiglio d'Amministrazione dovrà inoltre convocare senza indugio l'Assemblea affinché vengano adottati i provvedimenti ritenuti opportuni, sino alla revoca, fatta salva l'azione di responsabilità.

Ogni atto del procedimento disciplinare va tempestivamente comunicato all'OdV.

d) Misure nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione, da parte di membri dell'Organismo di Vigilanza della Cooperativa delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree e funzioni a rischio, di un comportamento difforme dalle prescrizioni del Modello stesso, sarà cura dell'Organismo di Vigilanza darne immediata comunicazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione, i quali provvederanno ad assumere le misure ritenute opportune.

Costituisce violazione, per cui è idonea quale giusta causa la revoca dall'incarico, la mancata tutela dell'identità del segnalante (whistleblower), fatto salvo per i casi previsti dalla legge.

e) Misure nei confronti di Collaboratori Esterni e Professionisti

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori Esterni o da Professionisti in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei contratti/lettere di incarico, la risoluzione del rapporto e l'eventuale richiesta di risarcimento danni qualora da tale comportamento la Società possa subire l'irrogazione di misure sanzionatorie.

PARTE SPECIALE

FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale riporta, per ogni tipologia di reato rilevante per la Società, le aree di attività sensibili, secondo le modalità di classificazione adottate internamente.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di indicare:

- le aree di attività e i processi di Coop Reno più **specificamente a rischio** riguardo alle fattispecie dei reati inclusi nel perimetro del D.Lgs. 231/2001 tratti dal Documento (riservato) di Valutazione dei Rischi;
- i principi di comportamento e di controllo che i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini della prevenzione della commissione di tali reati.

Tra le varie fattispecie non rientrano:

- i delitti di razzismo e xenofobia,
- il reato di mutilazione di organi genitali femminili,
in quanto dall'analisi effettuata sono risultati non concretamente realizzabili nell'ambito delle attività di COOP RENO.

1. REATI SOCIETARI E ABUSO DI MERCATO

1.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari, (e tratta anche i *reati di abuso di mercato*) secondo le fattispecie contemplate dagli art. 25-ter e 25-sexies del D.Lgs. 231/2001.

1.1.1. Reati societari

A) FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- Art. 2621 del Codice Civile - False comunicazioni sociali
- Art. 2621-bis Codice Civile - Fatti di lieve entità
- Art. 2622 del Codice Civile - False comunicazioni sociali delle società quotate
- Art. 54 D.lgs 19/2023 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

Fattispecie:

- Esposizione consapevole – da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti (alla redazione dei documenti contabili societari), sindaci e liquidatori - nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico (previste dalla legge) di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale/finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

B) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- Art. 2626 del Codice Civile - Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 del Codice Civile - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 del Codice Civile - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 del Codice Civile – Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2629-bis del Codice Civile – Omessa comunicazione del conflitto di interessi
- Art. 2632 del Codice Civile - Formazione fittizia del capitale
- Art. 2633 del Codice Civile - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Art. 2637 del Codice Civile – Aggiotaggio

Fattispecie:

- Le fattispecie di reato si realizzano nel caso di restituzione anche simulata di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale o nell'ipotesi di ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve.

C) TUTELA PENALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

- Art. 2625 del Codice Civile – Impedito controllo
- Art. 2636 del Codice Civile – Illecita influenza sull'assemblea

Fattispecie:

- La condotta illecita si manifesta nel caso di determinazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti.
- Impedimento mediante azioni od omissioni, dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla Società di Revisione.

D) TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- Art. 2638 primo e secondo comma del Codice Civile – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Fattispecie

- Esposizione nelle comunicazioni di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ovvero occultamento di fatti sulla suddetta situazione che si sarebbero dovuti comunicare.
- Omissione di comunicazioni obbligatorie.

E) CORRUZIONE FRA PRIVATI

- Art. 2635 del Codice Civile – Corruzione fra privati
- Art. 2635-bis, primo comma, del Codice Civile - Istigazione alla corruzione fra privati

Fattispecie:

Dare o promettere (anche attraverso l'istigazione) denaro o altra utilità ad Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che

sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità non dovuta, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

E.1) REATO DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

- Art. 1 L.13/12/1989 n. 401: Frode in competizioni sportive
- Art. 4 L.13/12/1989 n. 401: Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

Fattispecie:

Il reato di frodi sportive è assimilabile alle fattispecie corruttive in quanto si configura con l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità.

In una realtà come COOP RENO, il reato potrebbe configurarsi, in astratto, offrendo denaro o altra utilità ad un partecipante di un evento sportivo per raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione, ad esempio per favorire una squadra sponsorizzata da COOP RENO, al fine di promuovere la visibilità e l'immagine del marchio della Cooperativa.

Relativamente alla fattispecie corruttiva, COOP RENO si attiene alle disposizioni previste nel Protocollo Generale "Gestione Sponsorizzazioni ed Elargizioni Liberali".

Di tutti i reati sopra indicati, solo alcuni sono concretamente ipotizzabili in COOP RENO, fra cui:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

1.2. Abuso di mercato

A. MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

- Art. 185 e 187-ter del TUF - Manipolazione del Mercato

Fattispecie:

Diffusione di notizie false o attuazione di operazioni simulate o di altri artifici concretamente idonei a provocare sensibili alterazioni del prezzo di strumenti finanziari, quotati e non quotati.

B. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- *Art. 184 e 187-bis del TUF – Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate.*

Fattispecie:

Utilizzo di informazioni privilegiate di cui si dispone in ragione delle proprie cariche e mansioni per compiere operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari o indurre altri al compimento di tali operazioni.

Dei reati sopra indicati, solo alcuni sono ipotizzabili in COOP RENO, fra cui:

- *Manipolazione del Mercato (Art. 185 e 187-ter del TUF)*

1.3. Processi a rischio

Le aree di attività di COOP RENO più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati societari di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Area Amministrazione e Finanza	<ul style="list-style-type: none">- Predisposizione Bilancio d'esercizio- Ciclo fatturazione attiva- Ciclo fatturazione passiva- Gestione finanziaria- Gestione prestito sociale- Gestione titoli in portafoglio- Elaborazione paghe, versamenti collegati e rimborsi spesa- Gestione cassa- Gestione partecipazioni societarie- Erogazioni liberali, sponsorizzazioni e attività sociali- Relazioni con Autorità di vigilanza/Organi ispettivi
Sviluppo immobiliare e gestione del patrimonio	<ul style="list-style-type: none">- Nuovo sviluppo e ristrutturazioni- Progettazione, messa in opera e allestimento

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
	- Gestione delle manutenzioni
Gestione caratteristica	- Fornitura merce a pdv - Gestione ordini e ricevimento merci a pdv - Gestione materiale tecnico
Attività di supporto	- Approvvigionamento di beni e servizi - Affidamento di incarichi personali - Gestione del contenzioso
Gestione del personale	- Gestione amministrativa del personale - Formazione del personale

1.4. Principi di comportamento

Reati Societari

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

I Destinatari del Modello sono tenuti a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non interponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nelle sue politiche di acquisto, COOP RENO ha l'obiettivo di approvvigionarsi di prodotti, materiali, opere e servizi alle condizioni più vantaggiose in termini di rapporto qualità/prezzo. Tale obiettivo deve tuttavia coniugarsi con la necessità di porre in essere relazioni con fornitori che assicurino modalità operative compatibili con il rispetto sia dei diritti dell'uomo e dei lavoratori che dell'ambiente

A) FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzate in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti.

Relazioni con i soci

COOP RENO si adopera affinché la partecipazione dei soci alle decisioni di loro competenza, sia diffusa e consapevole e che a tutti sia riconosciuta parità d'informazione.

È vietato qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l'assemblea dei soci per ottenere la irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che si sarebbe potuta produrre senza la suddetta azione.

Gli organi sociali

L'attività degli Organi Sociali è improntata al pieno rispetto delle regole sancite dallo Statuto sociale, dai Regolamenti Statutari e dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria. Gli organi sociali, i loro membri e i dipendenti incaricati, in occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono assumere un atteggiamento di disponibilità e di collaborazione senza ostacolare le funzioni degli organi ispettivi e di controllo.

Gli organi amministrativi - I doveri dei singoli

È vietato porre in essere qualsiasi comportamento volontario da parte degli Amministratori di COOP RENO che possa danneggiare l'integrità del patrimonio sociale o procurare un danno ai creditori.

Trasparenza, completezza e riservatezza delle informazioni

COOP RENO condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette ai soci e agli stakeholder in generale. Si impegna a gestire quindi il flusso dell'informazione verso gli stakeholder in modo che lo stesso risponda ai requisiti di veridicità, completezza e accuratezza, anche relativamente ai dati a contenuto finanziario, contabile o gestionale. Assicura altresì la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, definendo e aggiornando continuamente le specifiche procedure per la protezione delle informazioni richieste dalle norme vigenti, in materia di trattamento dei dati personali.

Tutti coloro che, nell'esercizio delle proprie funzioni lavorative, si trovano ad avere la disponibilità di informazioni e dati riservati sono tenuti a usare tali dati solo ai fini consentiti dalle leggi.

Fornitori e collaboratori esterni

COOP RENO richiede ai propri fornitori ed ai collaboratori esterni, il rispetto dei principi etici di riferimento contenuti nel presente documento.

Nella scelta dei fornitori, COOP RENO, pur operando al fine di conseguire il massimo vantaggio competitivo, tiene conto, oltreché della convenienza economica, anche della capacità tecnico/economica dei propri contraenti, valutandone globalmente l'affidabilità, con riferimento alla specificità delle prestazioni da rendere.

Le relazioni con i fornitori e con i collaboratori esterni devono essere regolate sempre (fatti salvi i casi stabiliti dalle procedure aziendali) da specifici contratti finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.

Conferimento di incarichi professionali

COOP RENO adotta criteri di conferimento degli incarichi professionali ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

Più in particolare, tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari di incarichi di natura professionale sono adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

B) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

Operazioni sul capitale sociale

Tutte le operazioni che, anche indirettamente, possono influire sul capitale sociale di COOP RENO e delle sue controllate, quali la distribuzione di utili e riserve, l'acquisto o la cessione di partecipazioni o rami d'azienda, di fusione, scissione o scorporo, devono essere effettuate nel rispetto delle leggi,

delle regole di Corporate Governance, delle procedure aziendali volte alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociale, a salvaguardia delle garanzie dei clienti, dei creditori e dei terzi in genere.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.

C) e D): TUTELA PENALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' - TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo è fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione del Collegio Sindacale o della Società di Revisione.

In ordine alla scelta della Società di Revisione, prevedere:

- la valutazione da parte dell'OdV, con l'eventuale assistenza del Responsabile Amministrazione e Finanza, delle proposte presentate dalle Società di Revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, e la formulazione al Consiglio di Amministrazione di un parere sulla proposta di affidamento dell'incarico che il Consiglio dovrà presentare all'Assemblea;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'OdV di qualsiasi altro incarico che sia attribuito alla Società di Revisione, nonché ogni ulteriore notizia rilevante circa il rapporto tra COOP RENO e la Società di Revisione;
- l'esame delle proposte di affidamento alle Società di Revisione, o ad altri soggetti che intrattengono con esse rapporti di carattere continuativo, di incarichi diversi da quello di revisione, che dovranno essere comunque compresi fra quelli consentiti dalle norme applicabili, e l'eventuale presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, sentito il Collegio Sindacale.

Gli amministratori di COOP RENO devono evitare altresì le situazioni caratterizzate da un conflitto tra il loro interesse e l'interesse di COOP RENO, essendo comunque tenuti a dare notizia, nelle forme di legge, di ogni interesse in conflitto che, per conto proprio o di terzi, abbiano in determinate operazioni della società.

Per quanto riguarda il rapporto con le Autorità di Vigilanza (es. Legacoop) sono tre gli ambiti di attività rilevanti:

- la predisposizione e la trasmissione delle informazioni periodiche richieste dalla legge e dai regolamenti;
- la predisposizione e la trasmissione di ogni altra informazione che sia ulteriormente richiesta dalle Autorità di Vigilanza;
- le condotte da tenere nel caso di verifiche ispettive delle stesse Autorità.

Con riferimento agli adempimenti al primo punto è prevista l'individuazione del responsabile, dei tempi e delle modalità di trasmissione e di raccolta dei dati necessari per le informazioni periodiche alle Autorità di Vigilanza, nel rispetto del principio di veridicità e completezza.

Con riferimento agli adempimenti al secondo punto, è prevista l'individuazione dei responsabili incaricati dell'evasione delle singole richieste secondo tempi e modalità che ne assicurino il rispetto dei principi di veridicità, completezza e tempestività.

Con riferimento agli adempimenti al terzo punto, è prevista:

- la tempestiva individuazione di un responsabile delle attività necessarie, che possa assicurare il massimo coordinamento tra le unità aziendali coinvolte e la massima rapidità nella messa a disposizione delle informazioni richieste dagli ispettori;
- la redazione, da parte del responsabile individuato nel caso di verifiche ispettive, di una relazione all'OdV sull'indagine avviata, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa e al suo esito.

E): CORRUZIONE FRA PRIVATI

La Società condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società stessa.

Ogni attività riguardante la disposizione di risorse deve essere autorizzata (anche se in via generale) da chi ne ha il potere, registrata documentalmente e verificabile con immediatezza. Così, ogni documento attinente alla gestione, rappresentativo di un fatto accaduto o di una valutazione operata deve essere sottoscritto da chi lo ha formato.

È fatto divieto di procedere a pagamenti non adeguatamente supportati da documentazione giustificativa.

È fatto obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge a tutela della trasparenza dell'informazione, dell'integrità del capitale, per la salvaguardia degli interessi dei soci e dei creditori e del corretto funzionamento degli organi sociali.

La Società adotta procedure contabili e amministrative idonee ad assicurare il controllo sul rispetto dei principi contabili, stabiliti dalle Commissioni dei Consigli Nazionali dei dottori e dei ragionieri commercialisti e dei principi contabili internazionali recepiti nel nostro ordinamento.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di offrire, promettere, dare, pagare, qualunque somma di denaro, altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di valore ad Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, membri di Organi Sociali di aziende private o a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, allo scopo di influenzare loro atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.

Le strutture della Società e i collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolte in attività che comportano rapporti con Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, membri di Organi Sociali di aziende private (siano esse clienti, potenziali clienti o fornitori), o con soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente Modello nonché i regolamenti e le prassi/procedure aziendali in vigore.

Abuso di Mercato

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- concorrere nella diffusione di notizie false o nel compimento di artifici o raggiri idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- concorrere nella comunicazione a terzi, di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti di società Emittenti (salvo il caso in cui tale comunicazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali) qualora tale comunicazione sia volta a favorire o comunque a far conseguire vantaggio alla Società.

1.5. Flussi informativi verso l'organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne eventualmente in essere o a quelle che saranno eventualmente adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

È compito delle funzioni responsabili garantire la predisposizione e l'aggiornamento di adeguati flussi informativi verso l'OdV nell'ambito delle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale, in particolare:

- comunicare ogni eventuale **segnalazione** proveniente dagli **organi di controllo** della Società e disposizioni in merito ad eventuali accertamenti ritenuti necessari;
- comunicare ogni eventuale modifica degli **assetti societari**;
- comunicare un elenco contenente eventuali operazioni effettuate verso paesi che sono ricompresi nelle black list (**c.d. paradisi fiscali**);
- comunicare le valutazioni che hanno condotto alla scelta della Società di Revisione e di eventuali altri incarichi conferiti alla Società di Revisione diversi ed aggiuntivi rispetto a quello concernente la certificazione di bilancio, nonché ogni ulteriore notizia rilevante circa il rapporto tra COOP RENO e la Società di Revisione.

Prevedere una riunione periodica (almeno annuale) tra gli Organi di Controllo della Società (Collegio Sindacale, Società di Revisione, Organismo di Vigilanza) al fine di condividere reciproche informazioni utili agli ambiti di propria competenza.

I Destinatari del Modello devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con periodicità condivisa.

La Società e l'Organismo di Vigilanza tutelano i soggetti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1. Definizione di Pubblica Amministrazione e di Soggetti incaricati di Pubblico Servizio

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dal titolo II del libro secondo del codice penale.

Il soggetto passivo del reato è la Pubblica Amministrazione, secondo l'accezione estesa individuata dalla giurisprudenza che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

L'applicazione pratica di tali principi presenta spesso elementi di criticità. Tenuto conto della rilevanza attribuita dal D.Lgs. 231/2001, COOP RENO ritiene di adottare un criterio prudenziale, optando per una interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione, fino ad includere anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono contraddistinti dal carattere pubblicistico dell'attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici.

Pertanto, si fornisce un'elencazione volutamente ampia, ma non esaustiva, degli enti pubblici:

- Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:
 - Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;
 - Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;

- ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia spaziale italiana, CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI - Comitato Olimpico Nazionale, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENPALS - Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS - Istituto superiore di sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato;
- Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:
 - Poste Italiane S.p.A., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato;
 - Enel S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A., ecc.

Le figure che assumono rilevanza al fine della commissione di tali tipologie di reato sono quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio:

- ai sensi dell'art. 357, comma 1 del Codice Penale, è considerato pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale, "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

In sostanza l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale².

² La Corte di Cassazione è più volte intervenuta per cercare di esemplificare le due nozioni. Si segnalano, pertanto, alcune pronunce, al fine di chiarire l'applicazione pratica che ne ha fatto la giurisprudenza.

Sono considerati pubblici ufficiali:

- tutti coloro che, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, possono e debbono formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autorizzativi, deliberativi o certificativi (Cass. Pen., sez. un., 11.7.1992, n. 7598);

Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori. Altrettanta cautela deve essere osservata nei casi in cui COOP RENO dovesse porre in essere attività quale concessionario di un pubblico servizio.

2.2. Tipologie di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, descritti nel dettaglio nelle Linee Guida di ANCC COOP.

A) FATTISPECIE CORRUTTIVE

- Art.314 del Codice Penale – Peculato (nel caso in cui derivi un danno agli interessi finanziari dell’Unione Europea) ³
- Art.316 del Codice Penale – Peculato mediante profitto dell’errore altrui (nel caso in cui derivi un danno agli interessi finanziari dell’Unione Europea)
- Art. 317 del Codice Penale - Concussione
- Art. 318 del Codice Penale - Corruzione per l’esercizio della funzione
- Art. 319 del Codice Penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
- Art. 319-bis del Codice Penale - Circostanze aggravanti
- Art. 319-ter comma 2 del Codice Penale - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater del Codice Penale – Induzione indebita a dare o promettere utilità

-
- gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall’ambito pubblico – per le attività svolte dai medesimi istituti nelle vesti di banche agenti o delegate dall’amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882);
 - gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, ovvero concessionaria dell’ANAS, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell’interesse pubblico affidata originariamente all’Ente concedente (Cass. Pen., sez. III, 13.9.1993, n. 1806);
 - i dipendenti dell’Ente delle Ferrovie dello Stato anche dopo la trasformazione in S.p.A., in quanto vengono conservate le caratteristiche proprie dell’originaria natura pubblicistica (Cass. Pen. sez. I, 23.9.2000, n. 10027);
 - i componenti le commissioni di gara d’appalto per le forniture alle Unità sanitarie locali, dotati di poteri certificativi che concorrono a manifestare la volontà dell’amministrazione (Cass. Pen., sez. VI, 4.1.1996, n. 96).

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- gli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un’attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sez. VI, 11.4.1997, n. 3403);
- gli impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l’Ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen, sez. VI, 25.9.1998, n. 10138).

In ogni caso, ai fini della realizzazione delle diverse fattispecie di reato, così come tipizzate dal Legislatore, le due figure di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio finiscono sostanzialmente per coincidere.

³ In merito ai reati di peculato e di abuso d’ufficio si dà evidenza che posto che si tratta di reati propri il cui autore è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, la responsabilità ex D.lgs 231/2001 dell’ente potrà sussistere nel caso di concorso esterno ovvero nel caso in cui l’esponente aziendale (c.d. extraneus) potrebbe - per favorire la sua azienda - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di (o, nell’ipotesi del peculato, a distrarre) utilità che non gli spettano o ad abusare del suo ufficio.

- Art. 320 del Codice Penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art 321 del Codice Penale – Pene per il corruttore
- Art. 322 del Codice Penale - Istigazione alla corruzione
- Art. 322-bis del Codice Penale – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali e degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri
- Art. 346-bis del Codice Penale – Traffico di influenze illecite
- Art. 323 del Codice Penale – Abuso d’ufficio (nel caso in cui derivi un danno agli interessi finanziari dell’Unione Europea)³

Fattispecie:

- La fattispecie di reato di corruzione si realizza quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, riceva per sé o un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetti la promessa.
- L’abuso d’ufficio è il reato commesso da colui che, rivestendo una particolare posizione all’interno della pubblica amministrazione (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), approfitta proprio di tale condizione per ottenerne un vantaggio oppure per causare un danno ad altri. È responsabile anche il privato che consapevolmente concorre con il soggetto qualificato, apportando un contributo causale alla realizzazione della condotta illecita.
- Il peculato si configura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del proprio ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria. È responsabile anche il privato che consapevolmente concorre con il soggetto qualificato, apportando un contributo causale alla realizzazione della condotta illecita.

B) REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE

- Art. 316-bis del Codice Penale - Malversazione di erogazioni pubbliche
- Art. 316-ter del Codice Penale - Indebita percezione di erogazioni pubbliche
- Art. 640-bis del Codice Penale - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

- Art. 2 della Legge 898/1986 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Fattispecie:

- La fattispecie di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ottenuto contributi, sovvenzioni, mutui agevolati, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi a cui erano destinate.
- La fattispecie di reato si realizza nel caso in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla comunità Europea.

C) TRUFFA E FRODE AI DANNI DELLO STATO

- Art. 353 del Codice Penale – Turbata libertà degli incanti
- Art. 353 – bis del Codice Penale – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Art. 356 del Codice Penale – Frode nelle pubbliche forniture
- Art. 640 comma 2, n.1 del Codice Penale – Truffa ai danni dello Stato
- Art. 640-ter del Codice Penale – Frode informatica in danno allo Stato

Fattispecie

- La fattispecie di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto per la Società, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).
- La fattispecie di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto per la Società, sia alterato il funzionamento di un sistema informatico o telematico o siano manipolati i dati in esso contenuti, arrecando danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico).
- Il reato di frode nelle pubbliche forniture si realizza nell'esecuzione di un servizio in pubblica fornitura avente caratteristiche diverse e qualità significativamente inferiori rispetto a quanto espressamente prescritto dal capitolato di appalto ovvero dalle condizioni pattuite.
- Il reato di turbata libertà degli incanti si realizza nell'impedire o turbare una gara pubblica mediante violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

Di tutte le fattispecie di reato sopra elencate solo alcune sono concretamente ipotizzabili in COOP RENO, specificatamente:

- Art. 318 del Codice Penale - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 del Codice Penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-ter del Codice Penale - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater del Codice Penale – Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 322 del Codice Penale - Istigazione alla corruzione
- Art. 316-bis del Codice Penale - Malversazione di erogazioni pubbliche
- Art. 316-ter del Codice Penale – Indebita percezione di erogazioni pubbliche
- Art. 346-bis del Codice Penale - Traffico di influenze illecite
- Art. 640 comma 2, n. 1 del Codice Penale – Truffa ai danni dello Stato
- Art. 640-bis del Codice Penale – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640-ter del Codice Penale – Frode informatica in danno allo Stato

2.3. Processi a rischio

I reati considerati trovano come presupposto l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari. Le aree di attività ritenute più a rischio ai fini del presente Modello sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Area Amministrazione e Finanza	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione Bilancio d'esercizio - Ciclo fatturazione attiva Ciclo fatturazione passiva - Gestione risorse finanziarie - Elaborazione paghe, versamenti collegati e rimborsi spese - Gestione Cassa - Gestione partecipazioni societarie - Erogazioni liberali, sponsorizzazioni e attività sociali - Relazioni con Autorità di vigilanza/Organi ispettivi
Sviluppo Immobiliare e Gestione del Patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> - Nuovo sviluppo e ristrutturazioni - Progettazione, messa in opera e allestimento pdv

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
	- Gestione delle manutenzioni
Attività di supporto	- Approvvigionamento di beni e servizi - Affidamento di incarichi professionali - Gestione servizi informatici - Gestione contenzioso
Gestione del Personale	- Selezione e assunzione del personale - Gestione amministrativa del personale - Formazione del personale

Mettiamo in evidenza che, oltre i processi su indicati, un accurato controllo dei processi dell'area amministrazione e degli acquisti aziendali permettono di prevenire i più frequenti casi di corruzione, limitando la disponibilità di contropartite corruttive.

2.4. Principi di comportamento

Pubblica Amministrazione

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Nel pieno rispetto di ruoli e delle rispettive funzioni, la Società intrattiene relazioni o rapporti con amministrazioni di ogni natura o livello, con organizzazioni di diritto pubblico, con concessionari di lavori pubblici e/o soggetti privati ai quali si applica la disciplina pubblicistica. Tali rapporti sono improntati a chiarezza, trasparenza e professionalità, al riconoscimento dei rispettivi ruoli o strutture organizzative, anche ai fini di un positivo confronto volto al rispetto sostanziale della regolamentazione applicabile.

L'assunzione d'impegni con Pubbliche Amministrazioni e Istituzioni Pubbliche è di competenza delle funzioni aziendali preposte e autorizzate. Essi devono orientare la loro condotta al fine di non indurre la Pubblica Amministrazione alla violazione di principi della buona amministrazione e dell'imparzialità a cui è tenuta. Le persone, dipendenti o collaboratori, incaricate da COOP RENO di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione italiana e/o

straniera non devono promettere, richiedere, offrire o ricevere a/dai pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni, sia italiane che estere al fine di influenzare in modo illegittimo le decisioni dei suddetti in modo tale da far conseguire a COOP RENO un illecito o indebito vantaggio o interesse.

Non è pertanto ammessa, nei rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, alcuna forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, richiesto, offerto o ricevuto, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività aziendale. È peraltro ammesso che, in occasione di particolari ricorrenze (es. festività natalizie), COOP RENO possa omaggiare, secondo consuetudine, alcuni interlocutori, ivi compresi rappresentanti della Pubblica Amministrazione, con beni di modico valore.

È fatto divieto di

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (anche dell'Unione europea) che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- fornire, o promettere di fornire, informazioni e/o documenti riservati;
- eseguire in modo non corretto un contratto in modo tale da discostarsi in modo "significativo" dalle condizioni pattuite in termini qualitativi e quantitativi.

In caso di partecipazione a gara pubblica è fatto, inoltre, divieto di:

- porre in essere comportamenti o realizzare iniziative volte a influenzare o modificare i procedimenti attraverso cui le stazioni appaltanti individuano i soggetti con cui contrarre, tentando di alterare il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara, con mezzi intimidatori (violenza o minaccia) o fraudolenti (ad esempio tramite doni, promesse o collusioni)
- alterare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.

Al fine di non compiere atti in contrasto con le norme di legge o comunque pregiudizievoli dell'immagine e dell'integrità di COOP RENO, le operazioni sopra richiamate e la correlata gestione delle risorse finanziarie, devono essere intraprese solamente dalle funzioni aziendali specificamente autorizzate, nel dovuto rispetto delle leggi e nella osservanza dei protocolli interni.

Corretta informativa alla Pubblica Amministrazione

Al fine di una corretta informativa con la Pubblica Amministrazione, COOP RENO si impegna a:

- operare, con correttezza ed imparzialità, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti, con gli interlocutori istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare gli interessi e le posizioni di COOP RENO in maniera trasparente, rigorosa e coerente.

Contributi dalla Pubblica Amministrazione

COOP RENO vieta e condanna i comportamenti volti ad ottenere, da parte della Pubblica Amministrazione, della Comunità Europea o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento o mutuo agevolato per mezzo di dichiarazioni e/o documenti a tale scopo falsificati o alterati, o a seguito di informazioni omesse o a seguito, comunque, di artifici o raggiri, realizzati anche per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

È vietato destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni, mutui agevolati o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalla Comunità europea.

Contributi a organizzazioni, fondazioni, partiti e altre associazioni

L'eventuale finanziamento da parte di COOP RENO a organizzazioni (non profit, sindacali, etc...), fondazioni, comitati, partiti e candidati politici o ad altre associazioni, deve avvenire nel rispetto della legge e delle norme vigenti.

La corresponsione di detti finanziamenti deve essere comunque espressamente autorizzata da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti all'interno di COOP RENO.

COOP RENO può aderire alle richieste di contributi, nel limite delle proposte provenienti da enti o associazioni, destinati ad iniziative di valore culturale, benefico, sociale e umanitario.

Selezione del personale

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze aziendali, salvaguardando le pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

2.5. Flussi informativi verso l'OdV

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne eventualmente in essere o a quelle che saranno eventualmente adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

È compito delle funzioni responsabili garantire la predisposizione e l'aggiornamento di **adeguati flussi informativi verso l'OdV** nell'ambito delle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale, in particolare:

- mantenere aggiornato l'elenco di richieste e relativi provvedimenti ottenuti, per autorizzazioni, concessioni e altri **provvedimenti amministrativi** richiesti;
- comunicare eventuali **contestazioni o contenziosi** in corso con la Pubblica Amministrazione;
- comunicare eventuali **controversie tributarie/fiscali**;
- comunicare le richieste di **erogazione ed utilizzo finanziamenti pubblici**;
- comunicare le **attività ispettive subite**, indicando e analizzando le principali criticità da queste emerse;
- comunicare l'elenco dei **progetti di sponsorizzazione** e delle **elargizioni liberali** effettuate nel periodo;
- mantenere aggiornato l'elenco degli **incarichi di consulenza** e collaborazione tecnico professionale conferiti nel periodo;
- segnalare tempestivamente ogni **richiesta di denaro o di regalia** non giustificata dai normali rapporti amministrativi, ricevuta da soggetti appartenenti ad altre aziende;
- segnalare **criticità o situazione di conflitto di interessi** che possa insorgere in capo a soggetti aziendali.

I Destinatari del Modello devono inoltre segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di

effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con periodicità condivisa.

La Società e l'Organismo di Vigilanza tutelano i soggetti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

3. REATI TRANSNAZIONALI

3.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce alle fattispecie contenute nella legge comunitaria del 25 gennaio 2006, n. 29 e nella Legge 16 marzo 2006 n. 146 “Ratifica della convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata”. Quest’ultimo ha ampliato l’ambito di operatività del D. Lgs. 231/2001 ad una serie nuova e nutrita di reati, di seguito elencati:

- Art. 416 del Codice Penale – Associazione per delinquere
- Art. 416-bis del Codice Penale – Associazione di tipo mafioso
- Art. 291-quater Dpr. 43/1973 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Art. 74 Dpr. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 12 D.Lgs. 286/1998 – Disposizione contro le immigrazioni clandestine
- Art. 377-bis del Codice Penale – Intralcio alla giustizia: induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Art. 378-bis del Codice Penale – Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale

Trattasi di reati volti a contrastare il fenomeno della criminalità organizzata a livello transnazionale e, in ogni caso, concretamente ipotizzabili solo per alcune fattispecie di quelle sopra elencate, ossia:

- Art. 416 del Codice Penale – Associazione per delinquere
- Art. 416-bis del Codice Penale – Associazione di tipo mafioso

se si riflette sul ruolo strumentale al compimento di tali reati che riveste il sistema economico di COOP RENO.

Fattispecie:

- Individuazione, selezione e contrattualizzazione di fornitori legati ad organizzazioni criminali transnazionali, anche di tipo mafioso.
- Tale fattispecie si sostanzia nel perfezionamento di rapporti associativi, ad es. anche attraverso la costituzione di società fittizie, con organizzazioni criminali transnazionali finalizzato all’associazione a delinquere o associazione di tipo mafioso.

3.2. Processi a rischio

Le aree di attività ritenute più a rischio ai fini del presente Modello sono le seguenti:

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Sviluppo Immobiliare e Gestione del Patrimonio	<ul style="list-style-type: none">- Nuovo sviluppo e ristrutturazioni- Progettazione, messa in opera e allestimento pdv- Fornitura merce a pdv
Gestione caratteristica	<ul style="list-style-type: none">- Selezione e stipula accordi con fornitori di merci- Approvvigionamento di beni e servizi

3.3. Principi di comportamento

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

La Società si impegna ad operare secondo la legge e le regole del mercato, proprie del settore, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e a vigilare affinché, allo stesso modo, si comportino tutti coloro che agiscono nell'interesse o a vantaggio della struttura. Sarà vietato perciò l' approfittamento, in qualunque forma, di eventuali condizioni di assoggettamento ambientale, che determinino situazioni di disparità nelle contrattazioni, ovvero sarà vietato intrattenere rapporti commerciali con soggetti che si sa essere appartenenti ad associazioni criminali e/o di tipo mafioso.

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo.

La conoscenza dei fornitori e dei partner commerciali è condizione essenziale per prevenire l'utilizzazione del sistema economico di COOP RENO a vantaggio della criminalità organizzata a livello transnazionale e nazionale.

Il rischio maggiore per questa fattispecie di reato è rappresentato dalla "controparte": in concreto, la principale attività di prevenzione è rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale COOP RENO intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

In generale è fatto divieto di porre in essere qualsiasi attività tendente all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed in particolare è fatto divieto di:

- acquistare ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o comunque intromettersi nel farle, acquistare, ricevere od occultare;
- sostituire o trasferire denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche e finanziarie denaro beni o altre utilità provenienti da delitto.

È fatto altresì obbligo di:

- a) ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei partner, prestando la massima attenzione nei confronti dei Soggetti Terzi con i quali la Società ha rapporti di natura economica, finanziaria o societaria che non forniscono sufficienti garanzie di trasparenza e professionalità riferendo, in proposito, al proprio superiore gerarchico;
- b) assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con Soggetti Terzi;
- c) conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica necessarie.

3.4. Flussi informativi verso l'OdV

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli e/o alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

- In particolare, ciascuna Direzione riepiloga i nominativi dei fornitori/partner, anche solo potenziali, dei quali abbia ricevuto informazioni tali da far presumere un profilo di **rischio** connesso ai reati in esame.
- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con periodicità condivisa.

I dipendenti e i collaboratori della Società devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal

Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

La Società e l'Organismo di Vigilanza tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

4. REATI DI FALSITA' IN MONETE E IN STRUMENTI E SEGNI DI RICONOSCIMENTO

4.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati presupposto di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento (quest'ultima tipologia di reati è stata inserita dall'art. 7 della Legge 23 luglio 99/2009 con l'obiettivo di tutelare la proprietà industriale), previsti nell'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001:

- Art. 453 del Codice Penale – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art 454 del Codice Penale - Alterazione di monete.
- Art. 455 del Codice Penale – Spendita o introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 del Codice Penale - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Art. 459 del Codice Penale - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 460 del Codice Penale - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Art. 461 del Codice Penale - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Art. 464 del Codice Penale - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Art. 473 del Codice Penale – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi.
- Art. 474 del Codice Penale – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Trattasi di reati dei quali solo alcuni sono concretamente ipotizzabili in COOP RENO e la cui commissione è facilmente configurabile nell'interesse o a vantaggio della Società. Tale fattispecie è riferibile a quelle imprese dedite alla produzione di prodotti contraffatti, spesso con rapporti collaterali rispetto ai gruppi criminali organizzati, ossia i seguenti:

- Art. 457 del Codice Penale - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Art. 473 del Codice Penale – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi.
- Art. 474 del Codice Penale – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fattispecie:

- Commercio di prodotti con marchi o altri segni distintivi (es. layout, packaging, ecc.) contraffatti o alterati.

4.2. Processi a rischio

Le aree di attività della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Area Amministrazione e Finanza	- Gestione prestito sociale - Elaborazione paghe, versamenti collegati e rimborsi spesa
Gestione caratteristica	- Fornitura merce a pdv - Gestione barriera casse

4.3. Principi di comportamento

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di COOP RENO devono rispettare le norme di legge e i regolamenti riguardanti la fabbricazione, la movimentazione e la spendita di denaro, valori bollati, titoli di qualsiasi natura e carte filigranate.

Inoltre, gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti e a rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in oggetto, ovvero introdurre nello stato e/o commercializzare, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi – nazionali o esteri – contraffatti o alterati, oppure prodotti industriali realizzati usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli industriali;
- porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- spendere o mettere in circolazione monete false anche se ricevute in buona fede

Rapporti con fornitori/partner commerciali

La conoscenza dei fornitori e l'affidabilità dei partner commerciali è condizione essenziale per prevenire i reati volti a commercializzare prodotti con marchi e segni falsi o usurpativi. COOP RENO adotta criteri per gli ordinativi di beni ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

4.4. Flussi informativi verso l'OdV

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne eventualmente in essere o a quelle che saranno eventualmente adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

È compito delle funzioni responsabili garantire la predisposizione e l'aggiornamento di adeguati flussi informativi verso l'OdV nell'ambito delle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale.

I Destinatari del Modello devono inoltre segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

La Società e l'Organismo di Vigilanza tutelano i soggetti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

5. I REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

5.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro elencati all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

A) Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- Art. 589 del Codice Penale – Omicidio colposo

Fattispecie

- La fattispecie di reato di omicidio colposo si ipotizza nel caso si cagioni per colpa la morte di una persona; è prevista un'aggravante se l'evento è provocato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

B) Lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- Art. 590 del Codice Penale – Lesioni personali aggravate

Fattispecie

- La fattispecie di reato di lesioni personali colpose si realizza nel caso in cui si cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale; se la lesione è grave o gravissima e l'evento è cagionato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro le pene previste sono ulteriormente aggravate.

5.2. Processi a rischio

Le aree di attività della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Sviluppo Immobiliare e Gestione del Patrimonio	– Progettazione, messa in opera e allestimento pdv
Gestione del Personale	– Gestione salute e sicurezza sul lavoro

5.3. Principi di comportamento

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di COOP RENO, onde evitare di incorrere nei reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto, devono:

- osservare strettamente tutte le leggi e regolamenti in materia di prevenzione e protezione;
- attenersi alle procedure aziendali e ai principi di comportamento, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

In particolare, sono definiti i seguenti principi generali:

- la Società riconosce alla tutela della salute e sicurezza del lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della organizzazione aziendale.
- conseguentemente, la Società adotta nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.
- la società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e criteri:
 - a. evitare i rischi;
 - b. valutare i rischi che non possono essere evitati;
 - c. combattere i rischi alla fonte;
 - d. adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
 - e. tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
 - f. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
 - g. programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
 - h. dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - i. impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

- Tali principi sono utilizzati dall'impresa per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.
- La ricerca di vantaggi per la Cooperativa, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.
- La Cooperativa provvede a conferire procura speciale ai responsabili di funzione coinvolti in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica amministrazione.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste all'interno di COOP RENO per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

5.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Con specifico riguardo al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza, pur non ricoprendo un ruolo operativo, ha il compito di monitorare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società.

È compito del Servizio di Prevenzione e Protezione garantire la predisposizione l'aggiornamento di adeguati flussi informativi verso l'OdV nell'ambito delle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale, in particolare, deve mettere a disposizione all'OdV:

- **Relazione Annuale** del Servizio Prevenzione e Protezione
- **Resoconto** delle Riunioni periodiche del Servizio
- **Report** della analisi infortuni
- **Relazione sanitaria** del medico competente
- Report annuale sulle **malattie professionali**
- **Segnalazione** infortuni
- Rendicontazione della **formazione** erogata ai dipendenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- **Provvedimenti disciplinari** erogati per violazione dei protocolli interni in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

I Destinatari del Modello devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del

processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con periodicità condivisa.

La Società e l'Organismo di Vigilanza tutelano i soggetti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

6. I REATI IN TEMA DI RICICLAGGIO

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DEI VALORI

6.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di riciclaggio, secondo le fattispecie previste dopo l'integrazione al D.Lgs. 231/2001 con Decreto Legislativo 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE del 14 dicembre 2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il legislatore, inoltre, nel 2014 ha proceduto a modificare l'articolo 25 octies del D.lgs. 231/2001, includendo la nuova fattispecie di reato di autoriciclaggio - ex art. 648 ter.1 c.p. introdotto dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186 - fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa "da reato" degli enti. La presente parte speciale si riferisce inoltre ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento dei valori elencati all'art.25 – octies. 1 del D.Lgs 231/2001.

L'elenco dei reati completo è il seguente:

- Art. 648 del Codice Penale – Ricettazione
- Art. 648-bis del Codice Penale – Riciclaggio
- Art. 648-ter del Codice Penale – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art. 648-ter.1 del Codice Penale – Autoriciclaggio
- Art. 493-ter del Codice Penale - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Art. 493-quater del Codice Penale - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Art. 640-ter del Codice Penale - Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale
- Art. 512 bis del Codice Penale - Trasferimento fraudolento di valori

Trattasi di reati dei quali solo alcuni sono concretamente ipotizzabili in COOP RENO e la cui commissione è ipotizzabile nell'interesse o a vantaggio della Società:

- Art. 648 del Codice Penale – Ricettazione
- Art. 648-bis del Codice Penale – Riciclaggio
- Art. 648-ter del Codice Penale – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- Art. 648-ter.1 del Codice Penale – Autoriciclaggio
- Art. 512 bis del Codice Penale - Trasferimento fraudolento di valori

Fattispecie:

- La fattispecie di reato di ricettazione si realizza mediante acquisto, ricezione o occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto oppure, in alternativa, con l'intromissione di un soggetto nel far sì che i beni rinvenuti da reato vengano da altri acquistati, ricevuti od occultati.
- La fattispecie di reato di riciclaggio si realizza mediante la sostituzione o il trasferimento di beni, denaro o altre utilità rinvenuti da un qualsiasi delitto (comprese le contravvenzioni), ovvero il compimento di operazioni, in relazione ai beni, al denaro, alle altre utilità, tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- La fattispecie di reato relativa all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita si differenzia dal reato di riciclaggio poiché, mentre quest'ultimo reato prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo all'identificazione della provenienza illecita, la figura in esame punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie delle stesse.
- La fattispecie di reato di autoriciclaggio si realizza mediante l'impiego in attività economiche o finanziarie di proventi illeciti, realizzato dallo stesso soggetto che ha commesso il reato dal quale quei proventi derivano, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- La fattispecie di reato relativa agli strumenti di pagamento diversi dai contanti si concretizza nell'utilizzare indebitamente o falsificare e/o alterare strumenti di pagamento diverso dal contante che abilitano il titolare al trasferimento del denaro al fine di procurarsi un ingiusto profitto.

* * * *

La definizione di strumenti di pagamento diversi dal contante è rinvenibile nell'art. 1 del d.lgs. 184/2021, il quale definisce come tale «*un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali*»,

Considerata l'attività svolta dalla società si ritiene che la commissione dei reati di cui all'art. 493-ter c.p. (*Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*) e art. 493-quater c.p. (*Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*) sia da

considerarsi remota. E così il reato di cui all'art. 640-ter c.p. ("*Frode informatica*" nell'*ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale*).

Peraltro l'allocazione da parte del legislatore della nuova disposizione di cui all'art. 25 octies-1 in contiguità con l'art. 25-octies appare tutt'altro che involontaria. Il legislatore ha voluto rivolgersi a quelle aree organizzative dell'ente che si occupano di gestire, controllare e monitorare i flussi patrimoniali e finanziari, in quanto la gestione illecita - diretta o indiretta - degli strumenti di pagamento (in entrata o in uscita) e dei movimenti monetari, potrebbe rappresentare fonti di entrate per la criminalità organizzata.

6.2. Processi a rischio

Le aree di attività di COOP RENO più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Area Amministrazione e Finanza	<ul style="list-style-type: none">- Gestione risorse finanziarie- Gestione prestito sociale- Gestione cassa- Gestione partecipazioni societarie- Gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento e dei movimenti monetari
Gestione caratteristica	<ul style="list-style-type: none">- Fornitura merce a pdv

6.3. Principi di comportamento

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate. Tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di COOP RENO devono rispettare le norme di legge e i regolamenti riguardanti la movimentazione e la spendita di denaro.

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni

contesto geografico ed ambito operativo, in particolare per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario di COOP RENO a scopo di riciclaggio.

La conoscenza dei soci prestatori, dei fornitori e dei partner commerciali è condizione essenziale per prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario di COOP RENO a scopo di riciclaggio.

I Destinatari del Modello sono **tenuti** a:

- provvedere ad acquisire adeguata conoscenza dei fornitori e partner commerciali, nella consapevolezza che la conoscenza di questi ultimi è condizione essenziale per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di ricettazione/riciclaggio;
- garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo. In particolare, per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, e le indicazioni operative per la segnalazione delle operazioni sospette;
- prestare particolare attenzione in relazione alle operazioni di edificazione/costruzione con imprese appaltatrici non sufficientemente conosciute, con riferimento alla regolarità dei rapporti di lavoro tra l'impresa fornitrice ed i propri dipendenti;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con Soggetti Terzi;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica necessarie;
- garantire la tracciabilità documentale di ogni operazione di incasso, anche per contante. Nessun pagamento o incasso è effettuato in assenza dei relativi documenti contabili di supporto;
- provvedere alle movimentazioni finanziarie avendo cura di verificare che dette movimentazioni avvengano sempre attraverso intermediari finanziari abilitati e nel rispetto delle disposizioni previste dalle procedure aziendali;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

In particolare è fatto **divieto** di:

- acquistare ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o comunque intromettersi nel farle, acquistare, ricevere od occultare;

- sostituire o trasferire denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche e finanziarie denaro beni o altre utilità provenienti da delitto.
- usare in modo illegittimo carte di credito o carte di pagamento – lecite o illecite che sia la loro provenienza – al fine di realizzare un profitto;
- possedere, cedere o acquisire tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

In materia di 'Gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento e dei movimenti monetari', COOP RENO adotta anche alcuni specifici presidi di prevenzione:

- formalizzazione di contratti per la fornitura di apparecchi per la gestione di pagamenti elettronici (es.: Pos), che prevedano anche obblighi da rispettare per la corretta fruizione dei servizi contrattualizzati con il fornitore
- gestione di carte di pagamento incustodite, smarrite, ecc.

La Società, allo scopo di garantire un mercato ispirato ai principi della legalità e della leale concorrenza, condanna qualunque comportamento volto ad impiegare in proprie attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa.

La Società, al tal fine, vigila affinché tutti coloro che operano nelle aree giudicate a rischio reato rispettino le leggi, i regolamenti e le procedure di comportamento stabiliti in materia di gestione delle risorse finanziarie, azionarie e immobiliari, volti ad impedire ogni possibile utilizzazione economica di proventi delittuosi.

Per quanto riguarda il delitto di autoriciclaggio la Società ritiene, anche in base alle indicazioni di **Confindustria** secondo cui i presidi adottati per prevenire i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (ex art. 25octies) dovrebbero rappresentare una buona base anche per contenere il rischio di realizzazione dell'autoriciclaggio.

In particolare i protocolli/presidi di prevenzione da considerare idonei a contrastare il reato sono di tre tipologie:

- finalizzati a prevenire la costituzione di risorse finanziarie di natura illecita;

- finalizzati a monitorare la legittimità dei beni e delle risorse finanziarie apportate all'azienda;
- finalizzati a prevenire illeciti di natura fiscale e tributaria (trattati specificatamente nella Parte Speciale - Reati tributari).

Se il reato da cui derivano i proventi oggetto dell'ipotetica condotta di autoriciclaggio consiste in un reato-presupposto della responsabilità dell'ente oggetto di una delle Parti Speciali del presente Modello, quest'ultimo prevede presidi di controllo ad hoc, non necessitando di una ulteriore specifica integrazione.

Qualora il delitto-base dell'autoriciclaggio non rientrasse tra quelli presupposti elencati nel Decreto, la sua inclusione nelle aree di rischio da considerare ai fini della costruzione del Modello contrasterebbe con i principi di legalità e determinatezza che il Decreto (art. 6, comma 2) applica ai Modelli stessi laddove prevede che essi siano redatti sulla base di aree di rischio riferite ai soli reati-presupposti, senza menzionare ulteriori reati ad essi ricollegabili in astratto.

6.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne eventualmente in essere o a quelle che saranno eventualmente adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

È compito delle funzioni responsabili garantire la predisposizione e l'aggiornamento di adeguati flussi informativi verso l'OdV nell'ambito delle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale, in particolare:

- segnalare ogni possibile **situazione pregiudizievole** o comunque potenzialmente in contrasto con la normativa antiriciclaggio e con la corretta gestione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

I Destinatari del Modello devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che sono responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di

effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con periodicità condivisa.

La Società e l'Organismo di Vigilanza tutelano i soggetti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

7. I REATI INFORMATICI

7.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati informatici, secondo le fattispecie contemplate dagli art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001:

- Art. 615 ter del Codice Penale – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615 quarter del Codice Penale – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di codici di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’ accesso a sistemi informatici telematici
- Art. 615 quinquies del Codice Penale – Detenzione, diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o di programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
- Art. 617 quater del Codice Penale – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617 quinquies del Codice Penale – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 635 bis del Codice Penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635 ter del Codice Penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Art. 635 quater del Codice Penale – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635 quinquies del Codice Penale– Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- Art. 491 bis del Codice Penale – Documenti informatici
- Art. 640-quinquies del Codice Penale - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
- Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)⁴

⁴ Tale reato, è stato introdotto dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, cd. DL Cyber Security, e il 21 ottobre 2020 è stato pubblicato in GU il primo DPCM attuativo dell’art. 1 del DL n. 105/2019 ovvero il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, recante il “Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”. Sono però necessari ulteriori decreti attuativi per delineare le procedure per la notifica degli incidenti che hanno un impatto su reti, sistemi e servizi inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, le misure volte a garantirne elevati livelli di sicurezza, tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell’Unione europea, nonché le procedure, le modalità e i termini del cd. *procurement ICT* e relative misure di vigilanza. Ad oggi tale ipotesi di reato non è applicabile alla realtà della Cooperativa.

Trattasi di reati tutti concretamente ipotizzabili in COOP RENO.

Fattispecie:

- La fattispecie di reato si realizza nel caso di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o di permanenza contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di proibire l'accesso.
- La fattispecie di reato si realizza nel caso in cui, per procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno si procurano, si riproducono, si diffondono, si comunicano o si consegnano codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque si forniscono indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo.
- La fattispecie di reato si realizza nel caso d'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
- La fattispecie di reato si realizza mediante il procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con lo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.
- La fattispecie di reato si realizza nel caso in cui si distruggano, deteriorino o rendano, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.

7.2. Processi a rischio

Le aree di attività della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

Area

Processi sensibili

Attività di supporto

- Gestione servizi informatici

7.3. Principi di comportamento

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Sono previste precise regole di comportamento per l'utilizzo del Sistema Informativo in particolare agli utilizzatori è fatto divieto di:

- utilizzare il Sistema Informativo per attività illegali, o che possono procurare danno alla Società, ai suoi collaboratori, fornitori, clienti e a terzi, compreso lo Stato o altri enti pubblici;
- intercettare comunicazioni o informatiche di terzi;
- utilizzare il Sistema Informativo per diffondere programmi (virus, catene di S.Antonio, etc.) che possono danneggiare o interrompere un sistema informatico;
- utilizzare, comunicare o divulgare le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati, senza specifica autorizzazione del superiore o della funzione competente.

È previsto l'espresso obbligo a carico dei Destinatari del Modello di:

- utilizzare i personal computer per i soli ambiti inerenti all'attività lavorativa;
- utilizzare le unità di rete come aree di condivisione strettamente professionale;
- utilizzare e conservare correttamente le firme digitali della Società;
- non usare né installare programmi distribuiti da chi non ne è ufficialmente preposto, né mezzi di comunicazione propri, salvo esplicita autorizzazione della Direzione Servizi Informatici;
- non modificare le configurazioni impostate sul proprio personal computer;
- non utilizzare software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o di terzi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società.

Fermo restando il rispetto della normativa specifica in materia di tutela e trattamento dei dati personali, i Destinatari sono tenuti a riservare ai dati personali dei quali vengano a conoscenza il trattamento più adeguato a tutelare le legittime aspettative degli interessati riguardo alla loro riservatezza, dignità ed immagine.

È fatto obbligo agli amministratori dei sistemi informativi, di:

- accertarsi che i profili assegnati ai singoli utenti siano conformi alle funzioni svolte ed adeguati ai poteri loro assegnati;

- identificare appropriate disposizioni organizzative atte a stabilire in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico processo in esame;
- identificare procedure adeguate alla salvaguardia dei dati e delle informazioni aziendali, consentendone l'invio all'esterno solo per finalità aziendali di natura lecita;
- garantire l'esistenza di cautele adeguate a consentire un'utilizzazione dei sistemi informatici ai soli fini aziendali.

Lo svolgimento delle attività della Società comporta l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la circolazione all'interno e all'esterno di documenti, studi, dati ed informazioni scritte, telematiche e/o verbali riguardanti il know-how e le attività di COOP RENO. Tali informazioni, acquisite o elaborate dai Destinatari nell'esercizio delle proprie incombenze o mansioni appartengono alla Società e possono essere utilizzate, comunicate o divulgate unicamente nel pieno rispetto, per quanto concerne i dipendenti, degli obblighi di diligenza e fedeltà che derivano dalle norme e dai contratti di lavoro, nonché in conformità alle procedure applicabili.

7.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli e/o alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

È compito della funzione responsabile garantire la predisposizione e l'aggiornamento di adeguati flussi informativi verso l'OdV nell'ambito delle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale, in particolare:

- mettere a disposizione un elenco riepilogativo delle **eventuali distonie comportamentali** rispetto a quanto previsto dalla presente Parte Speciale
- comunicare eventuali attacchi **hacker** o di intrusione al sistema.

I Destinatari del Modello devono inoltre segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di

effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con periodicità condivisa.

La Società e l'Organismo di Vigilanza tutelano i soggetti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

8. I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

8.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce alle fattispecie di reati introdotti dall'art. 59 della Legge 94/2009 (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001).

L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata nei reati presupposto previsti dal Decreto non rappresenta una novità assoluta. Infatti, l'art.10 della Legge 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale" aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale. Tale introduzione ed estensione anche all'ambito nazionale risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa (ad esempio frodi fiscali, il traffico illecito di rifiuti, ecc.).

Trattasi dei seguenti reati:

- Art. 416 del Codice Penale – Associazione per delinquere
- Art. 416-bis del Codice Penale – Associazione di tipo mafioso
- Art. 416-ter del Codice Penale – Scambio elettorale politico-mafioso
- Art. 630 del Codice Penale – Sequestro di persona a scopo di estorsione
- Art. 74 Dpr. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 407 comma 2, lettera a), n° 5 del Codice di Procedura Penale – Illegale fabbricazione e detenzione di armi.

Si tratta di reati già in parte recepiti dai reati transazionali e, in ogni caso, solo per alcune fattispecie sotto elencate, ipotizzabili in COOP RENO se si riflette sul contesto economico in cui opera la Società.

- Art. 416 del Codice Penale – Associazione per delinquere
- Art. 416-bis del Codice Penale – Associazione di tipo mafioso
- Art. 416-ter del Codice Penale – Scambio elettorale politico-mafioso

Fattispecie:

- Commissione di reati da parte di più persone (almeno tre) nell'ambito di una struttura societaria, in modo stabile e con reciproca collaborazione.
- Individuazione, selezione e contrattualizzazione di fornitori legati ad organizzazioni criminali, anche di tipo mafioso.

- Tale fattispecie si sostanzia nel perfezionamento di rapporti associativi, ad es. anche attraverso la costituzione di società fittizie, con organizzazioni criminali nazionali finalizzato all'associazione a delinquere o associazione di tipo mafioso.

8.2. Processi a rischio

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Sviluppo Immobiliare e	- Nuovo sviluppo e ristrutturazioni
Gestione del Patrimonio	- Progettazione, messa in opera e allestimento pdv
Gestione caratteristica	- Fornitura merce a pdv
Attività di supporto	- Selezione e stipula accordi con fornitori di merci - Approvvigionamento di beni e servizi
Gestione Personale	- Selezione ed assunzione di personale

8.3. Principi di comportamento

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

La Società si impegna ad operare secondo la legge e le regole del mercato, proprie del settore, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e a vigilare affinché, allo stesso modo, si comportino tutti coloro che agiscono nell'interesse o a vantaggio della struttura. Sarà vietato perciò l'approffittamento, in qualunque forma, di eventuali condizioni di assoggettamento ambientale, che determinino situazioni di disparità nelle contrattazioni, ovvero sarà vietato intrattenere rapporti commerciali con soggetti che si sa essere appartenenti ad associazioni di tipo mafioso.

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti, in particolare per quanto attiene alla prevenzione dei delitti con finalità di associativa.

La conoscenza dei fornitori e dei partner commerciali è condizione essenziale per prevenire i reati di criminalità organizzata. Il rischio maggiore per questa fattispecie di reato è rappresentato dalla "controparte": in concreto, la principale attività di prevenzione è rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale COOP RENO intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Nella scelta dei fornitori e partner, la Società tiene quindi conto, oltre che della convenienza economica, anche della qualità ed affidabilità degli stessi. Le relazioni con i fornitori sono regolate da contratti finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.

8.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli e/o alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

- In particolare, ciascuna Direzione riepiloga i nominativi dei fornitori/partner, anche solo potenziali, dei quali abbia ricevuto informazioni tali da far presumere un profilo di **rischio** connesso ai reati in esame.
- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con periodicità condivisa.

I dipendenti e i collaboratori della Società devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

La Società e l'Organismo di Vigilanza tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

9. I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

9.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce alle fattispecie di reati "Delitti contro l'industria e il commercio" introdotti dall'art. 15, comma 7, della Legge 99/09 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (art. 25 bis 1. del D.Lgs. 231/2001).

Tale fattispecie comprende le categorie sotto elencate:

- Art. 513 del Codice Penale – Turbata libertà dell'industria o del commercio
- Art. 513-bis del Codice Penale – Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Art. 514 del Codice Penale – Frodi contro le industrie nazionali
- Art. 515 del Codice Penale – Frode nell'esercizio del commercio
- Art. 516 del Codice Penale – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- Art. 517 del Codice Penale – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- Art. 517-ter del Codice Penale – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- Art. 517-quater del Codice Penale – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari

I reati di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater del Codice Penale sono concretamente ipotizzabili all'interno di COOP RENO, data l'attività di commercializzazione e distribuzione di merci/prodotti condotta dalla società stessa e la diffusione del fenomeno di imitazioni, contraffazioni ed adulterazioni dei prodotti.

Fattispecie:

- Vendita di prodotti con relativa usurpazione di titoli di proprietà industriale.
- Vendita di prodotti che per origine, provenienza, qualità o quantità differiscono da quelli effettivamente consegnati o promessi all'acquirente.

9.2. Processi a rischio

Le aree di attività di COOP RENO più specificamente a rischio riguardo alla fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Gestione caratteristica	<ul style="list-style-type: none">- Fornitura merce a pdv- Gestione ordini e ricevimento merci a pdv- Gestione merci a pdv

9.3. Principi di comportamento

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti e a rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in oggetto, ovvero: commercializzare prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati; consegnare all’acquirente una cosa mobile per origine, provenienza, qualità e quantità diversa da quella dichiarata o pattuita; vendere sostanze alimentari non genuine come genuine o con indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari contraffatti; vendere prodotti industriali con segni mendaci;
- porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Rapporti con fornitori/partner commerciali

La conoscenza dei fornitori e l’affidabilità dei partner commerciali è condizione essenziale per prevenire i reati contro l’industria e il commercio. COOP RENO adotta criteri per gli ordinativi di beni ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza. Ad oggi nella individuazione e selezione dei fornitori (di merci destinate alla vendita) si affida a Coop Italia e Coop Alleanza 3.0.

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra le Centrali di acquisto si ispirano ai principi sotto elencati:

- a. il processo di selezione ed accreditamento dei fornitori deve prevedere il rilascio di idonea attestazione sul rispetto della normativa di settore in relazione alla genuinità/originalità del prodotto nonché il monitoraggio e la valutazione periodici del fornitore ai fini del mantenimento della qualifica anche attraverso programmazione di verifiche ispettive e analisi dell’affidabilità delle prestazioni e delle caratteristiche del prodotto;

- b. gli accordi commerciali con terzi fornitori devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso;
- c. le condizioni di cui alla lettera precedente devono contemplare in ogni caso l'espressa attestazione da parte del terzo fornitore della piena originalità del prodotto fornito e la previsione, in caso di inadempimento a detta garanzia, di clausola risolutiva espressa dell'accordo commerciale con diritto alla Centrale d'acquisto del risarcimento del danno e con assunzione da parte del fornitore dell'obbligo di manlevare la Centrale d'acquisto da ogni richiesta a qualunque titolo/in qualunque sede formulata nei suoi confronti in relazione alla non genuinità/originalità del prodotto fornito;
- d. la stipula di accordi commerciali aventi ad oggetto prodotti contraddistinti da marchio/brevetto/disegno/modello e/o altro segno distintivo deve essere preceduta in ogni caso da un controllo, da effettuarsi secondo le modalità operative ritenute più opportune, sulla libera disponibilità del marchio/segno in questione nonché dei brevetti, disegni o modelli utilizzati ai fini della realizzazione del prodotto oggetto dell'accordo commerciale; le condizioni dell'accordo commerciale devono contemplare in ogni caso l'espressa attestazione da parte del terzo fornitore della piena originalità del marchio/brevetto/disegno/modello e/o altro segno distintivo relativo al prodotto fornito e la previsione in caso di inadempimento a detta garanzia, di clausola risolutiva espressa dell'accordo commerciale con diritto della Centrale d'acquisto al risarcimento del danno e con assunzione da parte del fornitore dell'obbligo di manlevare la Centrale d'acquisto da ogni richiesta a qualunque titolo/in qualunque sede formulata nei suoi confronti in relazione alla non genuinità/originalità del prodotto fornito.

9.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne eventualmente in essere o a quelle che saranno eventualmente adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

È compito delle funzioni responsabili garantire la predisposizione e l'aggiornamento di adeguati flussi informativi verso l'OdV nell'ambito delle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale, in particolare:

- mantenere aggiornato un riepilogo sull'andamento delle **prescrizioni** e delle **sanzioni** in materia igienico sanitaria ricevute dalla Cooperativa.
- Mantenere aggiornato un riepilogo inerente i **contenziosi** (denunce, diffide, sanzioni) in corso per Reati contro l'industria ed il commercio.

I Destinatari del Modello devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con periodicità condivisa.

La Società e l'Organismo di Vigilanza tutelano i soggetti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

10. I REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

10.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce alle fattispecie contenute nella legge 99/2009 "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", attraverso cui il legislatore intende prevenire e reprimere ogni illecita utilizzazione economica delle opere letterarie e artistiche (art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001).

Trattasi di reati realmente ipotizzabili, data l'attività di commercializzazione e distribuzione di merci protette dal diritto d'autore svolta da COOP RENO.

- Art. 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma della Legge 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Art. 171 – bis della Legge 633/1941 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Art. 171- ter della Legge 633/1941 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Art. 171 - septies della Legge 633/1941 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Art. 171 - octies della Legge 633/1941 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Fattispecie:

- Detenzione abusiva, a scopo imprenditoriale, di programmi software coperti da licenza
- Acquisto e vendita di prodotti non contrassegnati da marchio SIAE o che violino i diritti d'autore relativi

10.2. Processi a rischio

Le aree di attività di COOP Reno più specificamente a rischio riguardo alla fattispecie dei reati in oggetto sono le seguenti:

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Gestione caratteristica	- Fornitura merce a pdv

10.3. Principi di comportamento

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti, in particolare si impegnano a:

- rispettare la normativa in tema di diritto d'autore e a prevenire ogni illecita utilizzazione economica delle opere letterarie e artistiche operata tramite l'usurpazione della paternità o la lesione dell'integrità delle opere;
- non utilizzare illecitamente le opere dell'ingegno tutelate dalle leggi sul diritto d'autore che si sostanzia, in particolare, nell' indebito sfruttamento economico di opere fonovideografiche, audiovisive, librerie e informatiche, mediante la loro abusiva esecuzione, diffusione e commercializzazione (vendita o noleggio).

Rapporti con fornitori/partner commerciali

La conoscenza dei fornitori e l'affidabilità dei partner commerciali è condizione essenziale per prevenire i reati di violazione del diritto d'autore.

Relativamente a questi punti la **Cooperativa si impegna** a:

- utilizzare solo ed esclusivamente materiale audio, video o fotografico su cui la Cooperativa abbia acquisito titolo di proprietà o licenza d'uso;
- prevedere il divieto al proprio personale di copiare supporti di memorizzazione, sottoposti a licenze d'uso;
- prevedere il divieto al proprio personale di duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi, utilities, archivi o database soggetti a tutela del diritto d'autore, se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati.

10.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli e/o alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

È compito della funzione responsabile garantire la predisposizione e l'aggiornamento di adeguati flussi informativi verso l'OdV nell'ambito delle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale, in particolare:

- mettere a disposizione un elenco riepilogativo delle **eventuali distonie comportamentali** rispetto a quanto previsto dalla presente Parte Speciale.

I Destinatari del Modello devono inoltre segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con periodicità condivisa.

La Società e l'Organismo di Vigilanza tutelano i soggetti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

11. I REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA

11.1. Tipologia di reato

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie di reati introdotti dall'art. 4 della Legge 116/2009 (art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001).

- Art. 377 bis Codice Penale - Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona, chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Fattispecie:

- Tale fattispecie si sostanzia nelle pressioni o minacce o promesse di utilità del diretto superiore al dipendente coinvolto in un procedimento penale al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci che potrebbero danneggiare la Società.

11.2. Processi a rischio

Le aree di attività di COOP RENO più specificamente a rischio riguardo alla fattispecie dei reati in oggetto sono le seguenti:

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Attività di supporto	- Gestione contenzioso

11.3. Principi di comportamento

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quella sopra considerata.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i Destinatari del Modello dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- a) divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;

- b) prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria;
- c) i Destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all’Autorità Giudiziaria in merito all’attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- d) tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile e/o l’Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all’attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

11.4. Flussi informativi verso l’organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai presidi esistenti e a quelli che saranno adottati in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

I Destinatari del Modello devono inoltre segnalare all’Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell’espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all’OdV con periodicità condivisa.

La Società e l’Organismo di Vigilanza tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L’Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell’identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

12. I REATI AMBIENTALI

12.1. Tipologia di reato

Il presente paragrafo si riferisce alle fattispecie di reati introdotti dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 che attua la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché la direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. L'art 25-undecies è stato successivamente integrato dalla legge 68/2015 che ha integrato nuovi reati ambientali; tale Legge ha modificato il Codice Penale introducendo il Titolo VI-bis del Libro II, rubricato "Dei delitti contro l'ambiente". Tale corpo normativo si ricollega alla Direttiva dell'Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008, concernente la tutela dell'ambiente mediante il diritto penale; infatti proprio nell'articolo 5 della citata Direttiva si legge che le attività volte a danneggiare l'ambiente necessitano di sanzioni penali dissuasive; il tenore di tale concetto è stato rafforzato dalla sentenza del 13 settembre del 2013 - causa C-176/03, Commissione c/Consiglio - pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha statuito che la tutela ambientale è uno degli obiettivi principali della Comunità Europea ai sensi degli articolo 2 e 3 del Trattato della Comunità Europea. L'ultima modifica all'art. 25- undecies è avvenuto per opera del D.lgs 21/2018.

Questa tipologia di reati comprende:

- Art. 727 bis del Codice Penale – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- Art. 733 bis del Codice Penale – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- Art. 137 del D. Lgs. 152/2006 – Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali
- Art. 256 del D. Lgs. 152/2006 – Attività di gestione rifiuti non autorizzata
- Art. 257 del D. Lgs. 152/2006 – Bonifica dei siti
- Art. 258, comma 4, secondo periodo, del D. Lgs. 152/2006 – Falsità nei certificati di analisi rifiuti
- Art. 259, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti
- Art. 452- quaterdecies Codice Penale– Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

- Art. 260 bis del D. Lgs. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ⁵
- Art. 279 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 – Inquinamento atmosferico
- Legge 150/1992 (Tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione) – Traffico non autorizzato di esemplari
- Art. 3, comma 6, della Legge 549/1993 (Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente) – Cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive
- Art. 9, comma 1 e 2, del D. Lgs. 202/2007 (Inquinamento provocato dalle navi) – Inquinamento colposo
- Art. 8, comma 1 e 2, del D. Lgs. 202/2007 (Inquinamento provocato dalle navi) – Inquinamento doloso
- Art 452-bis Codice Penale - Inquinamento ambientale
- Art 452-quater Codice Penale - Disastro ambientale
- Art 452- quinquies Codice Penale – Delitti colposi contro l’ambiente
- Art 452-sexies Codice Penale - Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività
- Art 452-octies Codice Penale – Circostanze aggravanti (Associazione per delinquere e di tipo mafioso finalizzata alla commissione di reati ambientali)

Dei reati sopra definiti, solamente i seguenti sono concretamente ipotizzabili in COOP RENO:

- Art 137 del D. Lgs. 152/2006 – Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali
- Art. 256 del D. Lgs. 152/2006 – Attività di gestione rifiuti non autorizzata
- Art. 257 del D. Lgs. 152/2006 – Bonifica dei siti
- Art. 258, comma 4, secondo periodo, del D. Lgs. 152/2006 – Violazione egli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori, dei formulari e falsificazione nei certificati di analisi rifiuti
- Art. 259, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti
- Art. 452 – quaterdecies Codice Penale – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Art 452-bis Codice Penale - Inquinamento ambientale
- Art 452-octies Codice Penale – Circostanze aggravanti (Associazione per delinquere e di tipo mafioso finalizzata alla commissione di reati ambientali)

Fattispecie:

⁵ Il presente articolo è da ritenersi abrogato per effetto dell’abrogazione dell’articolo 36 del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 disposta dall’articolo 6 comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, così come

- Scarico senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A allegato 5 parte terza del D. Lgs. 152/2006
- In relazione alla attività di gestione rifiuti non autorizzata:
 - o Conferimento di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi ad un operatore privo di relativa autorizzazione al trasporto/ smaltimento
 - o Attività illecite poste in essere sui rifiuti da parte del soggetto che li trasporta e/o del soggetto che li riceve
- In relazione alla caratterizzazione rifiuti e gestione dei rapporti con i laboratori di analisi:
 - o Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti
 - o Uso di un certificato falso durante il trasporto
- Oltre quanto indicato in relazione ai singoli reati, è opportuno considerare anche la violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta di registri e formulari in quanto tali illeciti possono essere prodromici rispetto ad altri reati ambientali formalmente inseriti nell'ambito 231:
 - o Mancata tenuta e conservazione del registro di carico e scarico
 - o Mancata tenuta e conservazione del formulario
- In relazione all'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti:
 - o Gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti per conseguire un ingiusto profitto
- In relazione al traffico illecito di rifiuti:
 - o Esportazione di rifiuti non conforme alle norme di cui al Regolamento UE 1013/2006
- Omessa immediata comunicazione di cui all'art. 242, comma 1, D. Lgs. 152/2006, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito
- Inquinamento ambientale come conseguenza della mancata o insufficiente gestione/ applicazione dei controlli previsti relativamente agli aspetti ambientali sopra riportati
- Circostanze aggravanti ambientali: costituzione o partecipazione ad associazione per delinquere/associazione mafiosa per il compimento delle condotte illecite sopra indicate.

Al pari di quanto avvenuto con i reati in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, sono state inserite nel D.Lgs. 231/01 fattispecie delittuose punibili anche a titolo di colpa.

modificato dall'allegato alla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Anche questi reati, dunque (fatta eccezione per la previsione dell'art. 260 del D. Lgs. 152/2006), sono puniti in assenza della prova del dolo in quanto le fattispecie hanno principalmente carattere contravvenzionale: è perciò sufficiente che la condotta illecita sia frutto di un comportamento dovuto a mera negligenza, imprudenza o imperizia ovvero sia posta in essere in violazione di prescrizioni normative o regolamentari.

12.2. Processi a rischio

Le aree di attività di COOP RENO più specificamente a rischio riguardo alla fattispecie dei reati in oggetto sono le seguenti:

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Sviluppo immobiliare e gestione del patrimonio	- Gestione della manutenzione
Gestione caratteristica	- Gestione rifiuti a punto vendita

12.3. Principi di comportamento

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Fermo restando quanto sopra i Destinatari del presente Modello devono attenersi ai seguenti punti:

- a. osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia ambientale che disciplinano lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla Società;
- b. identificare gli aspetti ambientali delle proprie attività da tenere sotto controllo, anche alla luce delle *best practice* ricavabili dai sistemi di gestione ambientale, e monitorarne l'aggiornamento;
- c. osservare le regole e le procedure di redazione del registro di carico – scarico rifiuti;
- d. partecipare a eventuali corsi organizzati dalla Società in materia ambientale e sullo svolgimento delle specifiche mansioni, ai quali saranno invitati;

- e. i Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative ambientali;
- f. prevedere, al verificarsi di un evento potenziale in grado di contaminare il sito, la messa in opera di misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- g. non abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti e non immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, limitando così possibili situazioni di inquinamento ambientale;
- h. segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze.

I rifiuti prodotti in un ambiente ad uso ufficio sono classificabili come urbani e assimilati. Corre l'obbligo, in base alla normativa vigente a livello nazionale (D.Lgs. 152/06) e locale (circolari specifiche Regionali) di effettuare la raccolta differenziata di alcune tipologie che variano da Comune a Comune. Tra le principali: carta/cartone, vetro, lattine, plastica, toner, neon e componenti elettrici, pile esauste, farmaci scaduti, etc...

Tutti i Soggetti, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni (ed in particolare quelle riconducibili al processo di approvvigionamento), sono stati informati dell'obbligo di attenersi alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità della raccolta e trasporto dei rifiuti.

La Società si impegna a contribuire fattivamente alla tutela dell'ambiente e, in particolare, a:

- svolgere le proprie attività in maniera responsabile al fine di prevenire, controllare e ridurre eventuali impatti sull'ambiente;
- perseguire la riduzione dell'impatto ambientale delle attività, attraverso la migliore gestione dei rifiuti;
- promuovere la competenza, la consapevolezza ed il senso di responsabilità dei dipendenti che gestiscono processi ambientali, anche attraverso specifiche attività formative;
- prevedere specifiche attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di tutela ambientale;
- provvedere all'acquisizione, mantenimento, aggiornamento e rinnovo di documentazioni e certificazioni di legge per garantire la conformità ambientale delle attività operative; la tracciabilità della documentazione per la verificabilità ex post;
- prevenire gli inquinamenti del suolo, del sottosuolo, dell'aria e delle acque e comunque ridurre le fonti di inquinamento nelle proprie sedi/stabilimenti e favorire la riduzione dei rifiuti derivanti dalla propria attività;

- sensibilizzare i soci, i dipendenti ed i collaboratori in merito all'importanza delle tematiche ambientali e della prevenzione dell'inquinamento.

Rapporti con fornitori/partner commerciali

La conoscenza e l'affidabilità dei fornitori è condizione essenziale per prevenire i reati ambientali.

Le funzioni operanti nei processi a contatto con soggetti esterni garantiscono il controllo del corretto operato del soggetto esterno e la massima diligenza nello svolgimento dei compiti assegnati, segnalando eventuali anomalie rilevate alle funzioni preposte.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste all'interno di COOP RENO per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

12.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne eventualmente in essere o a quelle che saranno eventualmente adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

È compito delle funzioni responsabili garantire la predisposizione e l'aggiornamento di adeguati flussi informativi verso l'OdV nell'ambito delle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale, in particolare:

- **provvedimenti** o atti della pubblica autorità da cui si evinca una inosservanza, anche potenziale, degli obblighi normativi in materia ambientale;
- pronta comunicazione nel caso in cui la Cooperativa effettui interventi di **bonifica di terreni** e di tutte le possibili situazioni pregiudizievoli o che potenzialmente siano in contrasto con la normativa ambientale.

I Destinatari del Modello devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con periodicità condivisa.

La Società e l'Organismo di Vigilanza tutelano i soggetti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

13. I REATI DI IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI

13.1. Tipologia di reato

Il presente paragrafo si riferisce ai reati per l'impiego di lavoratori irregolari, secondo la fattispecie contemplata dall'art. 2 del D.Lgs. del 16 Luglio 2012, n. 109, che aggrava le sanzioni e i provvedimenti, già previsti nel D.Lgs 286/1998 art. 22 comma 12-bis, nei confronti del datore di lavoro che impiega cittadini di Paesi terzi il cui permesso di soggiorno sia irregolare, limitante ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società. L'ultima modifica all'art. 25 – duodecies è stata apportata dal D.Lgs 161/2017.

- Art. 12 e 22 comma 12-bis del D.Lgs 286/1998– Impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare

Fattispecie:

- La fattispecie di reato relativa all'impiego di lavoratori irregolari si realizza nel caso in cui la Società assuma alle proprie dipendenze personale il cui permesso di soggiorno sia scaduto (e per il quale non è stato richiesto il rinnovo) revocato o annullato.

Trattasi di reati concretamente ipotizzabili all'interno di COOP RENO, nel caso in cui la Società assuma alle proprie dipendenze personale il cui permesso di soggiorno sia scaduto (e per il quale non è stato richiesto il rinnovo) revocato o annullato.

13.2. Processi a rischio

Le aree di attività di COOP RENO più specificamente a rischio riguardo alla fattispecie dei reati in oggetto sono le seguenti:

Area

Processo

- | | |
|------------------------|--|
| Gestione del Personale | <ul style="list-style-type: none">- Selezione e assunzione del personale- Gestione amministrativa del personale |
|------------------------|--|

13.3. Principi di comportamento

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e i loro sottoposti, che svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti, in particolare si impegnano a rispettare:

- le disposizioni di legge disciplinate dal Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998);
- le norme di comportamento, i valori ed i principi propri della Società;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

È fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi ai seguenti punti:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di assunzione del personale;
- sottoporre ad un'attenta valutazione la documentazione inerente alle operazioni di assunzione di nuovo personale, in termini di regolarità dei permessi di soggiorno dei possibili candidati, e alla successiva gestione/monitoraggio dello stesso, in termini di rinnovo del documento.

13.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai presidi esistenti e a quelli che saranno adottati in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

È compito delle singole direzioni garantire la predisposizione e l'aggiornamento di **adeguati flussi informativi verso l'Organismo** nell'ambito delle attività sensibili indicate nella presente Parte Speciale. In particolare:

- mettere a disposizione la documentazione comprovante il monitoraggio dei **permessi di soggiorno** dell'eventuale personale straniero.

I Destinatari del Modello devono inoltre segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del

processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con periodicità condivisa.

La Società e l'Organismo di Vigilanza tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

14. I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

14.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati relativi all'art. 25-quater.1. "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" e ai delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art.5 L. 11 agosto 2003, n. 228). Nell'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001 è stato introdotto dalla legge 29 ottobre 2016 n. 199 il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p., recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo».

Tale fattispecie di reato comprende i seguenti:

- Art. 600 del Codice Penale – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 601 del Codice Penale – Tratta di persone
- Art. 602 del Codice Penale – Acquisto o alienazione di schiavi
- Art. 600-bis del Codice Penale – Prostituzione minorile
- Art. 600-ter del Codice Penale – Pornografia minorile
- Art. 600-quater del Codice Penale – Detenzione di materiale pornografico
- Art. 600-quater.1. del Codice Penale - Pornografia virtuale
- Art. 600-quinquies del Codice Penale – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 583 bis e ter del Codice Penale – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Art. 609-undecies del Codice Penale – Adescamento di minorenni
- Art. 603-bis del Codice Penale – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Dell'elenco sopra citato, si ritiene concretamente ipotizzabile all'interno di COOP RENO il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – Art. 603-bis c.p..

Fattispecie:

- Reclutamento di manodopera per destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché chiunque utilizza la manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione illecita, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

14.2. Processi a rischio

Le aree di attività di COOP RENO più specificamente a rischio riguardo alla fattispecie dei reati in oggetto sono le seguenti:

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Sviluppo Immobiliare e Gestione del Patrimonio	- Progettazione, messa in opera e allestimento a pdv
Attività a supporto	- Approvvigionamento di beni e servizi
Gestione del Personale	- Selezione e assunzione del personale - Gestione amministrativa del personale

14.3. Principi di comportamento

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

È fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi ai seguenti punti:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di assunzione del personale;
- sottoporre ad un'attenta valutazione la documentazione inerente alle operazioni di assunzione di nuovo personale, in termini di contrattualistica del lavoro e disposizioni ad esse collegate sulla base della Contrattazione Nazionale Collettiva

Nel contratto di lavoro le parti dichiarano e definiscono gli accordi presi specificando diritti e doveri del datore di lavoro e del lavoratore. Ulteriore elemento del contratto è un insieme di norme che disciplinano il lavoro e tutelano il lavoratore sotto il profilo economico, fisico e morale, garantendole la dignità e la salute.

Tali norme sono esplicitate nella Costituzione, agli art. dal 35 al 39. L'articolo 35 afferma che "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori" regola e tutela i diritti del lavoro all'estero.

Nell'articolo seguente (art.36) viene affermato il principio della giusta retribuzione. Tale principio esclude che si possa ricorrere a qualsiasi forma di sfruttamento economico dei lavoratori e la particolare tutela del lavoro si esplica nella previsione costituzionale dei requisiti della proporzionalità e della sufficienza e, pertanto, nel fissare i criteri per valutare in concreto l'adeguatezza dello scambio tra la prestazione lavorativa e la retribuzione.

L'articolo 37 della Costituzione tutela e protegge il lavoro delle donne e dei minori (che abbiano compiuto 15 anni) e riconosce parità di lavoro e di retribuzione per uomini e donne. All'articolo 38 sono stabilite le norme per la previdenza e assistenza e per le assicurazioni obbligatorie, mentre all'articolo 39 è affermato il diritto della libertà dell'organizzazione e dell'attività sindacale.

Oltre alla Costituzione, in forma integrativa, è stato emanato con la legge 300 lo Statuto dei Lavoratori, entrato in vigore il 20 marzo 1970. Lo statuto ha lo scopo di tutelare i diritti fondamentali dei lavoratori dipendenti e delle rappresentanze sindacali garantendo un corretto rapporto tra questi e la direzione aziendale, oltre a sancire la libertà di opinione del lavoratore.

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e i loro sottoposti, che svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti, in particolare si impegnano a monitorare (e intervenire se necessario) i seguenti indici rivelatori dello sfruttamento:

- la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

14.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai presidi esistenti e a quelli che saranno adottati in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

È compito delle singole direzioni garantire la predisposizione e l'aggiornamento di **adeguati flussi informativi verso l'Organismo** nell'ambito delle attività sensibili indicate nella presente Parte Speciale. In particolare:

- mettere a disposizione la documentazione comprovante il rispetto della normativa relativa all'**orario di lavoro**, ai **periodi di riposo**, al **riposo settimanale**, all'**aspettativa obbligatoria**, alle **ferie**.

I Destinatari del Modello devono inoltre segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con periodicità condivisa.

La Società e l'Organismo di Vigilanza tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

15. I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

15.1. Tipologia di reato

I reati in oggetto sono previsti da:

- Codice Penale e Leggi Speciali per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, New York, 9 dicembre 1999
- Art. 270-bis del Codice Penale – Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico
- Art. 280 del Codice Penale – Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Art. 289-bis del Codice Penale – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Trattasi di reati, fra tutte le fattispecie sopra elencate, concretamente ipotizzabili in COOP RENO solo ed esclusivamente per il delitto di associazione con finalità di terrorismo e/o di eversione dell'ordine democratico (art 270-bis del Codice Penale), se si riflette sul ruolo strumentale al compimento di tali reati che può rivestire il sistema economico della Cooperativa.

Fattispecie:

- Antecedentemente al processo di importazione di merce, individuazione, selezione e contrattualizzazione di fornitori che possono essere collegati ad organizzazioni criminali coinvolte in attività terroristiche e/o di eversione dell'ordine democratico.

15.2. Processi a rischio

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Area Amministrazione e Finanza	- Gestione risorse finanziarie
Attività di supporto	- Approvvigionamento di beni e servizi
Gestione del Personale	- Selezione e assunzione del personale
	- Gestione amministrativa del personale

15.3. Principi di comportamento

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

COOP RENO profonde il massimo sforzo per il rafforzamento della cultura della legalità, collaborando fattivamente con le Autorità preposte per la lotta contro la commissione dei reati di associazionismo con finalità terroristiche e di eversione dell'ordine democratico.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- provvedere ad acquisire adeguata conoscenza dei propri fornitori/partner, nella consapevolezza che la conoscenza degli stessi è condizione essenziale per prevenire l'instaurazione di rapporti con soggetti legati ad organizzazioni dedite ad attività terroristiche/eversive, nonché al fine di valutare e segnalare le operazioni sospette;
- garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo.

In generale è fatto divieto di porre in essere qualsiasi attività tendente al finanziamento del terrorismo ed in particolare è fatto divieto di:

- acquistare ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a se o ad altri un profitto, o comunque intromettersi nel farle, acquistare, ricevere od occultare;
- sostituire o trasferire denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche e finanziarie denaro beni o altre utilità provenienti da delitto.

15.4. Flussi informativi verso l'organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai presidi esistenti e a quelli che saranno adottati in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

I Destinatari del Modello devono inoltre segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con periodicità condivisa.

La Società e l'Organismo di Vigilanza tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

16. I REATI TRIBUTARI E CONTRABBANDO

16.1. Tipologia di reato

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie criminose relative ai **reati tributari** (e tratta anche i reati di contrabbando) così come introdotti dall'articolo 39 comma 2 del Decreto Legge del 28/10/2019 n.124, convertito con Legge n.157 del 19 dicembre 2019, modificati dal D.lgs n.75 del 14 luglio 2020 e da ultimo dal D.Lgs 156 del 4 ottobre 2022 e disciplinati dall'art. 25 – quinquiesdecies e 25 - sexiesdecies del D.lgs 231/2001, limitatamente ai casi che, astrattamente, potrebbero configurarsi in capo a Coop Reno (di seguito Coop Reno o la Società).

16.2. Reati tributari

- Art. 2 comma 1 e comma 2-bis bis del D.Lgs 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 3 del D.Lgs 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante artifici
- Art. 4 del D.Lgs 74/2000 – Dichiarazione infedele *
- Art. 5 del D.lgs 74/2000 – Omessa dichiarazione *
- Art. 8 comma 1 e comma 2- bis del D.Lgs 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 10 del D.Lgs 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili
- Art. 10 - quater del D.lgs 74/2000 – Indebita compensazione *
- Art. 11 del D.Lgs 74/2000 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Fattispecie/Esempi:

Avvalersi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti e registrarle nelle scritture contabili obbligatorie o detenerle a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Indicare nella dichiarazione dei redditi o IVA elementi passivi fittizi.

Indicare nella dichiarazione dei redditi o ai fini IVA elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi o crediti e ritenute fittizie.

Emettere fatture per operazioni mai effettuate.

* Tali reati, introdotti nel catalogo dei reati presupposto in attuazione della direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371) rilevano, ai fini 231, solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e solo se l'imposta evasa è superiore a 10 milioni di euro. Si ritiene pertanto, che la loro applicabilità ad una realtà come Coop Reno sia, ad oggi, astrattamente ipotizzabile.

Occultare o distruggere registri IVA, scritture contabili.

Alienazione simulata o compimento di altri atti fraudolenti sui propri beni o su altrui beni.

Non presentare, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro cinquantamila.

Omettere di versare le somme dovute, utilizzando in compensazione dei crediti d'imposta inesistenti o non spettanti.

16.3. Contrabbando

- Articolo 282: Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali
- Articolo 283: Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine
- Articolo 284: Contrabbando nel movimento marittimo delle merci
- Articolo 285: Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea
- Articolo 286: Contrabbando nelle zone extra-doga
- Articolo 287: Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali
- Articolo 288: Contrabbando nei depositi doganali
- Articolo 289: Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione
- Articolo 290: Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
- Articolo 291: Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea
- Articolo 291-bis: Contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Articolo 291-ter: Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Articolo 291-quater: Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Articolo 292: Altri casi di contrabbando
- Articolo 294- Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato
- Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10 mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).

Fattispecie/Esempi:

Introdurre nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

Nel sistema coop le importazioni dirette sono limitate ai prodotti no food e sono affidate a Coop Italia, consorzio a cui aderiscono tutte le cooperative associate a marchio coop, che acquista la merce in proprio, rivendendola successivamente alle cooperative associate. Attualmente, quindi, l'ipotesi che Coop Reno ricorra direttamente all'importazione di merce da paesi extra UE deve considerarsi remota. Pertanto, ad oggi tale ipotesi di reato non è concretamente applicabile alla realtà della Cooperativa.

16.4. Processi a rischio

Le aree di attività di COOP RENO più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati tributari di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Area Fiscale	<ul style="list-style-type: none">- Gestione della fiscalità: determinazione delle imposte dirette e indirette, compilazione ed invio telematico delle dichiarazioni fiscali- Utilizzo crediti di imposta e Aiuti di Stato
Area Amministrazione e Finanza	<ul style="list-style-type: none">- Ciclo fatturazione attiva- Ciclo fatturazione passiva- Gestione finanziaria- Formazione del Bilancio civilistico- Determinazione di poste soggette a valutazione- Rapporti e fatturazioni infragruppo- Operazioni straordinarie (fusioni, scissioni)
Gestione caratteristica	<ul style="list-style-type: none">- Gestione ordini e ricevimento merci a pdv- Gestione magazzino
Gestione del personale	<ul style="list-style-type: none">- Rimborsi spese a dipendenti- Distribuzione di premi e incentivi
Gestione del patrimonio	<ul style="list-style-type: none">- Alienazione di beni

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Attività Sociali	- Sponsorizzazioni ed elargizioni liberali
Trasversale	- Approvvigionamento di beni e servizi/assegnazione di incarichi professionali

16.5. Principi di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare le previsioni e le prescrizioni del Modello adottato dalla Società. Ed in particolare:

- 1) la normativa vigente applicabile sulle materie oggetto della presente Parte Speciale
- 2) il Codice Etico della Società
- 3) i Principi Generali di Comportamento
- 4) le Procedure Aziendali collegate ai Processi Sensibili.

Ai destinatari del Modello è fatto **divieto** in particolare di:

- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001;*
- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;*
- *sono altresì vietate le violazioni ai principi e alle prescrizioni contenute nei protocolli e/o nelle procedure aziendali che potrebbero comportare rischi di commissione dei suddetti reati.*

In relazione ai Reati tributari, ai Destinatari del Modello è previsto **l'obbligo** in particolare di:

- a) osservare tutte le **leggi e i regolamenti** che disciplinano l'attività aziendale con particolare riferimento al corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- b) rispettare gli **adempimenti** della normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- c) diffondere le principali **novità normative** in materia fiscale al personale coinvolto nella gestione della fiscalità;

- d) conoscere e rispettare tutte le misure atte a garantire la **gestione della liquidità** e pertanto, degli incassi e pagamenti;
- e) verificare la **regolarità dei pagamenti**, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni commerciali;
- f) applicare controlli formali e sostanziali dei **flussi finanziari** aziendali, con riferimento agli incassi da terzi, ai pagamenti verso terzi ed alle transazioni infragruppo;
- g) **archiviare** la documentazione a supporto di ogni attività del processo adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica necessarie;
- h) osservare criteri di **trasparenza** nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei partner, prestando la massima attenzione nei confronti dei soggetti terzi, con i quali la società ha rapporti di natura economica, finanziaria o societaria che non forniscono sufficienti garanzie di trasparenza e professionalità riferendo, in proposito, al proprio superiore gerarchico.

16.6. Presidi e protocolli di prevenzione

Al fine individuare opportune modalità di prevenzione nella realizzazione di comportamenti illeciti a rischio reato, la Cooperativa definisce opportuni presidi al cui rispetto sono tenuti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità. In particolare:

- gestione e monitoraggio del calendario e scadenario fiscale;
- verifiche circa la completezza, la correttezza e la tracciabilità dei dati utilizzati in relazione alla predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali;
- tracciabilità del processo di stima ed approvazione delle poste oggetto di valutazione;
- utilizzo di sistemi gestionali e contabili che garantiscono la tracciabilità delle singole operazioni;
- conservazione/archiviazione delle scritture e della documentazione di cui è obbligatoria la conservazione mediante modalità o servizi digitali che ne garantiscano la disponibilità e l'integrità;
- verifica dell'attendibilità dei modelli dichiarativi/di versamento relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili;

-
- sottoscrizione dei modelli dichiarativi/di versamento da parte dei soggetti abilitati;
 - adozione ed aggiornamento di una anagrafica dei clienti;
 - corrispondenza tra dati fattura e documenti di vendita/prestazione (es. affitti);
 - adozione ed aggiornamento di una anagrafica dei fornitori;
 - fatturazione supportata da corrispondenti giustificativi;
 - verifica della corretta esecuzione delle prestazioni o dell'avvenuta consegna dei beni;
 - coerenza tra l'oggetto dell'attività del fornitore con quanto fatturato;
 - monitoraggio ed analisi dei trend dei livelli delle giacenze in magazzino mediante la predisposizione ed aggiornamento di un inventario periodico e la definizione di criteri e modalità per apportare eventuali rettifiche inventariali;
 - pagamenti tramite utilizzo di strumenti bancari e nei confronti di soggetti identificabili e presenti in anagrafica;
 - formalizzati rapporti con parti correlate (esplicitazione di contenuti e compensi);
 - riscontri sulla coerenza e corrispondenza della documentazione per le quali si beneficia di un credito d'imposta e di aiuti di stato;
 - attività di verifica da parte della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;
 - sistema di comunicazione e "vincoli contrattuali" in tema di 231 per i consulenti, i fornitori di servizi ed i partner della Società (es. servizi fiscali);
 - protocolli generali: approvvigionamento beni e servizi, sponsorizzazioni ed elargizioni liberali;
 - procedura "cessioni gratuite di eccedenze alimentari e altri prodotti".

16.7. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai presidi esistenti e a quelli che saranno adottati in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

È compito delle singole direzioni garantire la predisposizione e l'aggiornamento di **adeguati flussi informativi verso l'Organismo** nell'ambito delle attività sensibili indicate nella presente Parte Speciale. In particolare:

- comunicare tempestivamente eventuali segnalazioni provenienti dagli **organi di controllo** della Società, o da qualsiasi dipendente, nonché gli eventuali accertamenti in materia tributaria/fiscale;
- comunicare qualsiasi operazione che presenti eventuali **indici di anomalia** quali per esempio:
 - assenza di plausibili giustificazioni, per lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale dell'attività
 - esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie;
- comunicare eventuali **operazioni straordinarie**;
- comunicare eventi accidentali che possono **deteriorare le scritture contabili**.

I Destinatari del Modello devono inoltre segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con periodicità condivisa.

La Società e l'Organismo di Vigilanza tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

17. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie criminose relative ai **delitti contro il patrimonio culturale** e ai reati di **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** introdotti dalla Legge n. 22 del 9 marzo 2022 e disciplinati dagli artt. 25 – septiesdecies e duodevicies del D.lgs 231/2001.

17.1. Delitti contro il patrimonio culturale

- Art. 518-bis codice penale - Furto di beni culturali
- Art. 518-ter codice penale - Appropriazione indebita di beni culturali
- Art. 518-quater codice penale - Ricettazione di beni culturali
- Art. 518-octies codice penale - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
- Art. 518-novies codice penale - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
- Art. 518-decies codice penale - Importazione illecita di beni culturali
- Art. 518-undecies codice penale - Uscita o esportazione illecite di beni culturali
- Art. 518-duodecies codice penale - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
- Art. 518-quaterdecies codice penale - Contraffazione di opere d'arte

Dei reati sopra definiti, solamente i seguenti sono ipotizzabili in COOP RENO:

- Art. 518-ter codice penale - Appropriazione indebita di beni culturali
- Art. 518-duodecies codice penale - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Fattispecie/Esempi:

Impossessarsi di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Distuggere, disperdere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui, deturpare o imbrattare beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destinare beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

17.2. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

- Art. 518-sexies codice penale - Riciclaggio di beni culturali
- Art.518-terdecies codice penale - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Dall'analisi effettuata i reati sopra definiti sono risultati non concretamente realizzabili nell'ambito delle attività di COOP RENO.

17.3. Processi a rischio

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Area Sviluppo Immobiliare e	- Nuovo sviluppo e ristrutturazioni
Gestione del Patrimonio	- Gestione delle manutenzioni

17.4. Principi di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare le previsioni e le prescrizioni del Modello adottato dalla Società.

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

In relazione ai Delitti contro il patrimonio culturale e ai reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, ai Destinatari del Modello **è fatto divieto** in particolare di:

- a) impossessarsi e/o appropriarsi indebitamente di beni mobili aventi rilevanza artistico-culturale;
- b) alienare un bene avente carattere artistico-culturale;
- c) deteriorare, danneggiare o distruggere eventuali beni culturali;
- d) compiere atti di devastazione e/o saccheggiare beni aventi rilevanza artistico-culturale.

La Cooperativa si impegna a:

- prevedere che prima di iniziare una attività di sviluppo immobiliare, sia effettuata una verifica sulla esistenza di eventuali vincoli paesaggistici, storici, ambientali e idrogeologici nell'area oggetto di intervento;
- prevedere apposita informativa sull'ottenimento e il rilascio di licenze e autorizzazione nonché sull'esistenza del vincolo e delle prescrizioni amministrative eventualmente impartite;
- prevedere la tracciabilità delle attività svolte e l'archiviazione della documentazione prodotta.

17.5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai presidi esistenti e a quelli che saranno adottati in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

È compito delle singole direzioni garantire la predisposizione e l'aggiornamento di **adeguati flussi informativi verso l'Organismo** nell'ambito delle attività sensibili indicate nella presente Parte Speciale.

I Destinatari del Modello devono inoltre segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con periodicità condivisa

La Società e l'Organismo di Vigilanza tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

ALLEGATO 1

COOP RENO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Codice Etico

ALLEGATO 2

COOP RENO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del d. Lgs. 231/2001

ALLEGATO 3

COOP RENO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Decreto Legislativo 231/2001

ALLEGATO 4

COOP RENO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Elenco Protocolli Generali

PG 01 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

PG 02 SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE

PG 03 GESTIONE AMBIENTALE

PG 04 APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

PG 05 GESTIONE SPONSORIZZAZIONI ED ELARGIZIONI LIBERALI